

FONDAZIONE MONDO DIGITALE

Modello Organizzativo 231

PARTE SPECIALE

[Approvato il 4 Maggio 2020]

INDICE

INTRODUZIONE.....	4
1 STRUTTURA DELLA FONDAZIONE E GOVERNANCE.....	5
1.1 STRUTTURA DELLA FONDAZIONE	6
1.2 GOVERNANCE.....	6
1.3 RUOLI E MANSIONI	11
1.3.1 Delega di funzioni.....	11
2 DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO LA FEDE PUBBLICA. DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	12
2.1 LE FATTISPECIE DI REATO.....	13
2.2 ATTIVITÀ SENSIBILI	17
2.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	25
2.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	25
2.5 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI.....	27
2.6 PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	31
2.7 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	31
3 REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI	32
3.1 LE FATTISPECIE DI REATO.....	33
3.2 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	40
3.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	44
3.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	45
3.5 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI.....	47
3.6 PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	49
4 REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	50
4.1 LE FATTISPECIE DI REATO.....	51
4.2 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	53
4.3 REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	54
4.4 ULTERIORI CONTROLLI.....	54
4.5 ATTIVITÀ DI AUDIT PER LA VERIFICA PERIODICA DELL'APPLICAZIONE E DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE ADOTTATE.....	55
4.6 PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	55
5 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	56
5.1 LE FATTISPECIE DI REATO.....	57
5.2 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	57
5.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	59
5.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	59
5.5 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI.....	59
5.6 PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	60
6 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	61
6.1 LE FATTISPECIE DI REATO.....	62
6.2 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	65

6.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	66
6.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	66
6.5	PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	67
7	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO.....	68
7.1	LE FATTISPECIE DI REATO.....	69
7.2	AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	70
7.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	71
7.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	71
7.5	PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI PRESCRITTI.....	72
7.6	PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	73
8	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	74
8.1	LE FATTISPECIE DI REATO.....	75
8.2	AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	78
8.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	80
8.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	80
8.5	PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI PRESCRITTI.....	80
8.6	PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	80
9	REATI AMBIENTALI.....	81
9.1	LE FATTISPECIE DI REATO.....	82
9.2	AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	96
9.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	97
9.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	97
9.5	PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	97
10	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	98
10.1	LE FATTISPECIE DI REATO.....	99
10.2	AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	100
10.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	102
10.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	102
10.5	PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	104
11	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE. REATI CONCERNENTI L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE. REATI IN TEMA DI DISCRIMINAZIONI RAZZIALI, ETNICHE, NAZIONALI E RELIGIOSE.	105
11.1	LE FATTISPECIE DI REATO.....	106
11.2	AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	110
11.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	111
11.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	111
11.5	PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	112
12	REATI TRIBUTARI.....	113
12.1	LE FATTISPECIE DI REATO.....	114
12.2	AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	116
12.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	116
12.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	117
12.5	PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	117

Introduzione

Nella Parte Speciale che segue, dopo una breve descrizione della struttura della Fondazione e della governance, saranno analizzate le attività considerate come "sensibili" ai fini del Decreto 231, all'esito dell'attività di Risk Assessment condotta sui principali processi aziendali in relazione al tipo di business della Fondazione.

A seguito degli incontri effettuati con i soggetti "apicali" si è definita un'area di analisi che ricomprende le attività che presentano profili di rischiosità in relazione alle seguenti tipologie di reato:


- 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della Giustizia e Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- 2) Delitti contro la Pubblica Amministrazione e contro la fede pubblica . Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- 3) Reati societari e corruzione tra privati
- 4) Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- 5) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- 6) Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- 7) Delitti contro l'industria e il commercio
- 8) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- 9) Reati ambientali
- 10) Delitti di criminalità organizzata
- 11) Delitti contro la personalità individuale. Reati concernenti l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Reati in tema di discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose.
- 12) Reati tributari

In relazione alle ulteriori tipologie di reato ricomprese ad oggi nel Decreto 231 si precisa che dall'analisi condotta ne è risultata remota la concreta possibilità di realizzazione; trattasi, infatti, di reati che, considerato l'assetto organizzativo di Fondazione Mondo Digitale nonché l'attività dalla stessa esercitata, non assumono rilevanza atteso che (i) si riferiscono a processi non afferenti al modello di business della Fondazione e (ii) laddove posti in essere, difficilmente potrebbero essere realizzati nell'interesse o a vantaggio della Fondazione stessa (ci si riferisce, a titolo esemplificativo, ai delitti contro la personalità individuale, ai delitti contro la persona e ai reati transnazionali). Si precisa tuttavia che ciascuna tipologia di reato ricompresa nel Decreto 231 è presa in considerazione nel Codice Etico il quale contiene, al suo interno, i principi generali di comportamento afferenti ciascuna di esse.

1 Struttura della Fondazione e governance

1.1 Struttura della Fondazione

Fondazione Mondo Digitale risulta strutturata come segue:



1.2 Governance

Fondazione Mondo Digitale è costituita come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile.

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- il Comitato di Vigilanza;
- l'Assemblea dei Soci Fondatori;

- il Collegio dei Partecipanti.

Il **Presidente** viene designato dal Sindaco di Roma, dura in carica tre anni e può essere riconfermato; ha il potere di convocare il Consiglio di Amministrazione, fissando l'ordine del giorno e presiedendo alle riunioni.

Il Presidente può assumere provvedimenti attinenti la gestione ordinaria che abbiano carattere d'urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali, con l'obbligo di riferirne entro 45 giorni al Consiglio di Amministrazione affinché quest'ultimo provveda alla ratifica delle delibere d'urgenza adottate dal Presidente.

La rappresentanza legale della Fondazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi spetta al Presidente. La suddetta rappresentanza nonché la firma sociale spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e soltanto per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.

È conferito, inoltre, al Presidente del Consiglio di Amministrazione il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendente della Fondazione e/o terzi, come di revocarle.

Il **Consiglio di Amministrazione** è composto da non meno di sette e non più di tredici membri, ai quali si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382, c.c..

Il primo Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Presidente, nominati come segue: quattro su designazione del Sindaco di Roma e tre su designazione del gruppo dei Primi Fondatori privati. Inoltre, il Presidente della Regione Lazio designa uno dei membri del Consiglio. Nel caso di ingresso nella Fondazione di Fondatori Successivi, essi potranno designare sino a due componenti del Consiglio di Amministrazione; in ogni caso, nessun Fondatore Successivo può designare più di un componente; inoltre, nel caso in cui il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dovesse aumentare, il numero dei membri designati dal Sindaco di Roma aumenterà proporzionalmente di una unità per ogni membro designato dagli altri Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, anche tra i propri membri, il Segretario, il quale ha il compito di redigere i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso, da trasciversi in un apposito registro. In caso di assenza, il Segretario è sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione di quelli attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi, e, in particolare:

- a) nel mese di novembre di ogni anno approva il bilancio preventivo, predisposto dal Direttore Generale, inteso come il piano delle attività da svolgere nell'anno successivo e con relativi stanziamenti corredato da una relazione illustrativa;

- b) entro il mese di aprile approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente, secondo le modalità ed i criteri di redazione e valutazione di cui agli artt. 2423 e seguenti, c.c.;
- c) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- d) dispone l'impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- e) delibera le attività della Fondazione, elaborate eventualmente con la consulenza di esperti;
- f) dà criteri in ordine all'eventuale assunzione di personale;
- g) delibera criteri e disposizioni relativamente al funzionamento interno;
- h) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;
- i) delibera l'attribuzione della rappresentanza e della firma a soggetti diversi dal Presidente per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa;
- j) delibera le modificazioni dello Statuto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti;
- k) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

Il **Direttore Generale** viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente ed è investito dei poteri di gestione ordinaria e di controllo delle attività della Fondazione, e in particolare:

- a) riveste la carica di capo del personale e, pertanto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, dispone le assunzioni, i licenziamenti e le promozioni;
- b) attua le delibere del Consiglio di Amministrazione;
- c) predispone i piani triennali di attività.

Il Direttore Generale può inoltre ricevere dal Consiglio di Amministrazione delega per svolgere funzioni e compiere atti con potere anche di rappresentanza.

Il Direttore Generale predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, corredati dalle rispettive relazioni, che devono essere trasmessi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Vigilanza almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale, infine, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il **Comitato di Vigilanza** è costituito da tre membri effettivi e due membri supplenti.

Due dei tre membri effettivi, ivi incluso il Presidente, sono designati dal Sindaco di Roma mentre il terzo è nominato dal gruppo dei Primi Fondatori privati e dei Fondatori Successivi. Il Sindaco di Roma e il gruppo dei Primi Fondatori privati e dei Fondatori Successivi nominano inoltre un membro supplente ciascuno. I membri del Comitato di Vigilanza devono possedere i requisiti professionali di cui agli artt. 2397 e seguenti, c.c., e sottostanno alle cause di decadenza e di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del c.c.

Il Comitato di Vigilanza:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- b) esprime, mediante apposite relazioni, il proprio parere preventivo sul documento programmatico e revisionale e sul bilancio di esercizio;
- c) propone ai Primi Fondatori e agli eventuali Fondatori Successivi lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei componenti da essi nominati;
- d) riferisce per iscritto ai Primi Fondatori e agli eventuali Fondatori Successivi, almeno una volta l'anno, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevanti;
- e) redige ed approva il regolamento avente ad oggetto il proprio funzionamento;
- f) esercita le funzioni di controllo contabile;
- g) esercita tutte le altre funzioni ad esso riconosciute dalle norme del presente statuto.

I componenti del Comitato di Vigilanza possono inoltre, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Comitato di Vigilanza partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e può chiedere allo stesso notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Al Comitato di Vigilanza spetta inoltre il controllo dei conti ed il giudizio sul bilancio, a meno che il Consiglio di Amministrazione non deliberi di affidare tali compiti ad un Revisore contabile o ad una società di revisione. Sono **Primi Fondatori** della Fondazione il Comune di Roma e le aziende Engineering, Unisys, Wind Telecomunicazioni, Elea e Unidata, mentre sono **Fondatori Successivi** la Regione Lazio e la Società Intel.

Più in dettaglio, possono diventare Fondatori Successivi le persone fisiche o giuridiche che, rispondendo all'invito dei Primi Fondatori o previo loro gradimento, facciano donazioni destinate ad incremento del fondo

patrimoniale e/o del fondo di gestione ai fini del raggiungimento delle finalità della Fondazione.

I rappresentanti dei soci Fondatori compongono l'**Assemblea dei soci Fondatori**; la stessa nomina al suo interno un Presidente, con funzioni di rappresentanza dinanzi agli organi della Fondazione, che assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Vigilanza, attenendosi alle designazioni dei soci Fondatori;
- b) attribuisce la qualità di Fondatore Successivo;
- c) esprime pareri in merito a modifiche dello Statuto;
- d) può esprimere pareri in merito al bilancio di previsione e al bilancio d'esercizio;
- e) può esprimere pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione e su ogni argomento che le sia sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- f) può proporre che il Consiglio di Amministrazione eserciti azione di responsabilità nei confronti di Amministratori, indicandone i motivi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione almeno due volte l'anno, in occasione della comunicazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo da parte del Consiglio di Amministrazione, ovvero dietro richiesta di almeno tre Consiglieri di Amministrazione, ovvero dietro richiesta di almeno un quarto dei Fondatori.

Sono **Partecipanti** alla Fondazione le scuole e gli organismi ed enti pubblici e privati, anche se privi di personalità giuridica, i quali, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione e la qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è erogato. L'ammissione alla Fondazione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

I rappresentanti dei Partecipanti compongono il **Collegio dei Partecipanti**, il quale esercita le funzioni ad esso attribuite dallo statuto solo nel caso in cui il numero dei Partecipanti sia superiore a cinque. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente, con funzioni di rappresentanza dinanzi agli organi della Fondazione, il quale assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Partecipanti, per il tramite del suo Presidente, può formulare pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da delinearsi; allo stesso Collegio è comunicato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione, unitamente alla relazione ad esso allegata.

Il Collegio dei Partecipanti è convocato almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione, in occasione della comunicazione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio di Amministrazione.

1.3 Ruoli e mansioni

La Fondazione ha formalmente adottato un documento denominato "Job Description" (informazione documentata del Sistema di Gestione per la Qualità), il cui obiettivo è quello di definire ruoli e compiti delle diverse figure indicate nella struttura organizzativa (organigramma).

1.3.1 Delega di funzioni

Il Direttore Generale può delegare l'esercizio di determinate funzioni, fatta eccezione per quanto indelegabile per legge e/o per Statuto, al Direttore Scientifico o a dipendenti della Fondazione, di volta in volta individuati nominativamente per iscritto, i quali saranno tenuti ad agire nel rispetto delle disposizioni ricevute.

La delega di funzioni comporta, in capo al delegato, l'esercizio di autonome facoltà di spesa o che impegnano la Fondazione verso l'esterno, nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Tale esercizio comporta, in capo al delegato, l'attribuzione di autonomi poteri che consistono anche nell'adottare provvedimenti amministrativi che assumono la forma di determinazioni dirigenziali.

Il delegato è tenuto ad agire nell'ambito e nei limiti previsti dall'atto di delega del Direttore Generale. Il delegato esercita il potere in nome proprio e ne è direttamente responsabile.

La discrezionalità del delegato nell'attuazione della delega è espressamente limitata o indirizzata dalle istruzioni o direttive, aventi carattere vincolante, impartite dal Direttore Generale nella delega o in atti successivi.

Non è ammissibile la subdelega, vale a dire la delega conferita dal delegato.

**2 Delitti contro la Pubblica Amministrazione e contro la Fede Pubblica.
Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.**

Allegato

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

2.1 Le fattispecie di reato

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24, 25, 25-bis e 25-decies del Decreto, facendo un rimando alla Parte Generale per definizione ed esempi relativi ai concetti di Pubblica Amministrazione, funzione pubblica, pubblico ufficiale, pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio.

Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-bis c.p.)

L'art. 316-bis del codice penale, punisce a titolo di malversazione a danno dello Stato, il fatto di «chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità».

La finalità della previsione incriminatrice è da ravvisare nell'esigenza di tutelare la «destinazione» dei finanziamenti pubblici, contrastando la condotta di chi, ottenuto un finanziamento con vincolo di destinazione alla soddisfazione di un determinato interesse pubblico, non lo impieghi per soddisfare la finalità preordinata. Il bene giuridico tutelato è pertanto costituito dalla corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica.

La malversazione si configura come reato comune, potendo essere commessa da "chiunque" soddisfi le condizioni prescritte dalla norma ovvero sia estraneo alla PA e sia beneficiario di un finanziamento pubblico, vincolato a soddisfare le finalità di interesse generale individuate dal precetto che ha autorizzato l'erogazione

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.)

L'art. 316-ter è stato inserito dal legislatore al fine di estendere la punibilità a condotte che difettino degli estremi della truffa aggravata ai danni dello Stato di cui all'art. 640 bis, trovando la norma de qua applicazione per le condotte in cui vi siano situazioni qualificate dal mero silenzio antidoveroso o dall'induzione in errore dell'autore della disposizione patrimoniale.

Pertanto nucleo essenziale della condotta è l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero l'omissione di informazioni dovute.

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della P.A. sotto il particolare profilo della corretta allocazione delle risorse finanziarie pubbliche.

Concussione (art. 317 c.p.)

L'art. 317 c.p. punisce con la reclusione da sei a dodici anni "il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità". La concussione, quindi, sotto il profilo oggettivo, consiste in un comportamento

che si estrinseca nel farsi dare o nel farsi promettere denaro o altro vantaggio, anche non patrimoniale, abusando della propria posizione.

il bene giuridico tutelato dalla norma in esame consiste nella tutela della lealtà, probità, fedeltà e correttezza del funzionario pubblico o, come affermato dalla dottrina più moderna, nel regolare funzionamento della pubblica amministrazione sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità, tutelati a livello Costituzionale dall'art. 97.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

L'art. 319-quater c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità è a concorso necessario proprio, posto che la norma prevede la punibilità sia del pubblico funzionario che del privato indotto, così avvicinandosi alle ipotesi di corruzione a struttura bilaterale.

L'interesse tutelato dalla norma incriminatrice è costituito dalla tutela del regolare funzionamento dell'amministrazione, sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione. La punibilità del soggetto privato indotto fa sì che l'unica persona offesa debba essere individuata nella pubblica amministrazione.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d' ufficio (art. 318-319 c.p.)

Mentre l'art. 318 c.p. considera il fatto incriminato quello del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni" (c.d. corruzione impropria) invece l'art. 319 quello del "pubblico ufficiale che per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio riceve per sé o per un terzo denaro od altra utilità o ne accetta la promessa" .

È un reato plurisoggettivo necessario e proprio, in cui vengono puniti tutti i compartecipi.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

L'art.322 c.p. punisce Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

Con il termine offerta si intende l'effettiva e spontanea messa a disposizione di denaro o altra utilità, mentre la promessa consiste nell'impegno ad una prestazione futura. Per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio), sì che sorga il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa: non è necessario perciò che l'offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l'utilità promessa, né quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione da parte dell'agente, dello scambio illecito.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 319-ter c.p., diretta a punire la corruzione in atti giudiziari, costituisce un reato autonomo e non una circostanza aggravante dei reati di corruzione impropria e propria previsti dai precedenti artt. 318 e 319 c.p.

In merito all'elemento oggettivo del reato, appare problematica la definizione del concetto di atto giudiziario: secondo una prima impostazione, infatti, con tale termine possono essere considerati solo gli atti costituenti un diretto esercizio dell'attività giudiziaria, ovvero esclusivamente quelli provenienti da magistrati o da loro collaboratori mentre, secondo altro orientamento, si ritiene che qualsiasi atto che possa influire sul processo, sempre che compiuto da un soggetto qualificato, possa essere ricondotto all'interno della fattispecie

Per parte di un processo civile, e amministrativo dobbiamo intendere la persona fisica o giuridica che abbia proposto o contro la quale sia stato proposta, una domanda giudiziale, mentre è parte in un processo penale l'imputato, l'indagato, il pubblico ministero, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, il responsabile civile, la parte civile, la persona offesa e l'ente nel cui interesse o a vantaggio del quale il delitto è stato commesso.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'art.377-bis c.p. punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Soggetto passivo del reato è una persona chiamata a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria, la quale però conserva la facoltà di non rispondere (ad es. il correo).

La fattispecie è integrata dalla violenza, minaccia, dazione o promessa di denaro al fine di rendere dichiarazioni false o a non rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)

La truffa, disciplinata nell'art.640 c.p., è l'induzione di un soggetto in errore, mediante l'utilizzo di artifici o raggiri, col fine specifico di ricavare un ingiusto profitto procurando un danno altrui.

La prima ipotesi di truffa aggravata è legata al fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico. Ricade in questa prima categoria anche il pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare, o ancora l'ottenimento di fondi pubblici in misura eccessiva rispetto a quanto debito, a causa di spese artificialmente gonfiate.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

L'art. 640-bis c.p., rubricato "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche", richiamando il disposto dell'art. 640 c.p., sanziona chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno laddove il fatto riguardi contributi, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In tal senso è evidente che l'art. 640 bis c.p. costituisca una circostanza aggravante dell'art. 640 c.p., ovvero il reato di truffa semplice, diretto a tutelare sia l'interesse alla libera formazione del consenso sia l'integrità patrimoniale.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

L'art.640 ter c.p. punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La fattispecie della Frode informatica prevede due condotte alternative. La prima, di alterazione "in qualsiasi modo- del- (omissis) funzionamento di un sistema informatico o telematico (omissis)»; mentre la seconda è una condotta di intervento "senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti (omissis)».

La condotta di alterazione investe la modalità di funzionamento del sistema informatico o telematico (come, ad esempio accadrebbe con un'alterazione della modalità di log-in e log-out del sistema da un determinato sito internet, di tal che, ove il computer rimanesse collegato alla rete e al sito nonostante la convinzione dell'utilizzatore di aver effettuato il log-out, ciò comporterebbe un ingiusto guadagno per il gestore del sito e, specularmente, il danno economico in capo all'utente).

Diversamente, la condotta alternativa di 'intervento abusivo' è rivolta ai dati, alle informazioni (cioè, per semplificare, ad un insieme di dati) o ai programmi (software) installati nell'hardware. In particolare, va rilevato che l'intervento, per configurare la condotta descritta dalla fattispecie ex art. 640-ter c.p., deve avvenire "senza diritto" e, dunque, non solo in assenza del necessario consenso del titolare dei dati, informazioni e programmi contenuti nel sistema informatico, ma anche secondo una modalità «non consentita da norme giuridiche, né da altre fonti, (omissis)»

2.2 Attività sensibili

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio. Per definizioni, maggiori approfondimenti ed esempi specifici con riferimento alle definizioni di pubblica funzione o pubblico servizio si rimanda alla Parte Generale del Modello.

Ai fini della mappatura delle attività sensibili sono state rilevate sia le attività che possono considerarsi direttamente a rischio reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001, sia quelle attività che, pur non comportando un rischio diretto di commissione dei suddetti reati, possono tuttavia considerarsi propedeutiche alla commissione degli stessi.

Le seguenti aree di attività sono state ritenute più specificatamente a rischio a conclusione dell'attività di autovalutazione condotta internamente:

i. Rapporti istituzionali con enti pubblici

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dei rapporti di natura istituzionale tenuti principalmente da Presidente, Direttore Generale e Direttore Scientifico con esponenti della Pubblica Amministrazione. Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di corruzione e concussione per induzione i quali, a titolo meramente esemplificativo, potrebbero essere commessi mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità al fine di ottenere trattamenti di favore.

Presidi esistenti: Codice Etico

ii. Rapporti con enti pubblici nell'ambito dell'ideazione e presentazione di progetti finanziati.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dei rapporti tenuti principalmente da Presidente del Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale e Direttore Scientifico con esponenti degli Enti pubblici, ivi incluse le Università, nell'ambito della ideazione, predisposizione, presentazione e implementazione di progetti realizzati dalla Fondazione. Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di corruzione e concussione per induzione i quali, a titolo meramente esemplificativo, potrebbero essere commessi mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità al fine di ottenere trattamenti di favore.

Presidi esistenti: Codice Etico

iii. Partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (anche all'estero).

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività relativa alla partecipazione a tutte le fasi in cui si compone una procedura ad evidenza pubblica che si sviluppa nei seguenti sub processi: (i) fase preliminare di contatto con la P.A. durante la predisposizione del bando del capitolato di gara (ii) ritiro dei documenti e degli elaborati ed effettuazione dei sopralluoghi tecnici dell'area o dell'immobile in cui devono essere eseguiti i lavori (iii) apertura dei plichi (iv) visite ispettive da parte dei funzionari degli enti appaltanti durante l'esecuzione dei lavori dell'appalto (v) verifica dei SAL nel contraddittorio tra le parti. Nell'ambito di tale processo, le funzioni aziendali coinvolte sono, ciascuna in relazione al proprio ambito di competenza, il Direttore Generale, il Direttore Scientifico, Responsabili di settore/area nonché lo Staff agli stessi assegnato e il Responsabile Qualità. Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di corruzione e concussione per induzione i quali, a titolo meramente esemplificativo, potrebbero essere commessi mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità (es. locazione/vendita di immobili di proprietà aziendale, cessione di beni mobili aziendali, vendita di beni a prezzi inferiori a quelli di mercato) a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio affinché favoriscano la Fondazione o/e sfavoriscano i concorrenti della stessa nell'aggiudicazione della gara già nella fase di predisposizione del bando e del capitolato di gara o omettano rilievi nel corso di ispezioni effettuate durante l'esecuzione della produzione a seguito dell'aggiudicazione della gara. Ulteriore attività sensibile afferente tale area attiene al rapporto con i partner eventualmente titolari del contatto diretto con l'amministrazione pubblica nella fase antecedente alla partecipazione alla gara.

Presidi esistenti: Codice Etico

"Verbale di riunione operativa" (informazione documentata del Sistema di Gestione per la Qualità)

Flussi informativi all'OdV: ciascun Coordinatore di settore/area, in collaborazione con il Responsabile di progetto, invia annualmente all'OdV un flusso informativo in relazione alle procedure ad evidenza pubblica che la Fondazione si è aggiudicata ed allo stato avanzamento dei lavori delle stesse contenente almeno le seguenti informazioni:

- Tipo di procedura;
- Ente pubblico;
- Data di aggiudicazione;
- Oggetto;
- Valore;
- Data fine stabilita;
- Data fine effettiva;
- SAL;

- Eventuali contestazioni in essere.

iv. Ottenimento e destinazione di conferimenti e fondi pubblici per la gestione della Fondazione.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta della attività di ottenimento, destinazione e gestione dei contributi e dei fondi erogati da Enti pubblici ai fini del perseguimento delle finalità per le quali la Fondazione è stata costituita e destinati al c.d. Fondo patrimoniale. I suddetti fondi possono essere rappresentati da donazioni in conto patrimonio e/o da beni mobili o immobili e possono essere erogati dai Primi Fondatori (Comune di Roma), dai Fondatori Successivi (Regione Lazio), ovvero anche da persone fisiche o giuridiche che non assumono la qualità di Fondatori. In tale processo, sono principalmente coinvolti il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale. Il rischio potenziale riguarda la commissione del reato di malversazione a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche che potrebbero realizzarsi, a titolo esemplificativo, attraverso l'utilizzo di fondi per finalità diverse da quelle per cui il conferimento è stato effettuato.

Presidi esistenti: Codice Etico
Statuto (art. 7)

v. Richiesta ed ottenimento, anche a seguito di partecipazione a procedura ad evidenza pubblica, di finanziamenti pubblici per la realizzazione di progetti. Rendicontazione dei progetti stessi.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta delle attività afferenti i processi di richiesta di finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione di progetti finanziati dall'Unione Europea, dai Ministeri o da Enti pubblici locali nonché le attività di rendicontazione delle spese sostenute dalla Fondazione nell'ambito dei progetti stessi. In tale processo, le funzioni maggiormente coinvolte, ciascuna in relazione al proprio ambito di competenza, sono Direttore Generale, Coordinatore Progettazione e Sviluppo, Coordinatore Formazione Territoriale, Responsabile della Rendicontazione e le funzioni da questi delegate. Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e delle Comunità Europee, malversazione a danno dello Stato e delle Comunità Europee e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche che potrebbero realizzarsi attraverso l'utilizzo di fondi per finalità diverse da quelle per cui il finanziamento era stato erogato, impiegando dichiarazioni false o documenti non veritieri per attestare - falsamente appunto - la sussistenza di requisiti necessari al fine di beneficiare del finanziamento erogato dall'Unione Europea, dallo Stato o da altro ente pubblico.

Presidi esistenti: Codice Etico

Flussi informativi all'OdV: il Direttore Generale invia annualmente all'OdV un flusso informativo in relazione ai finanziamenti pubblici ottenuti ed allo stato di avanzamento nell'impiego degli stessi contenente almeno le seguenti informazioni:

- Tipo di finanziamento;
- Ente pubblico erogatore;
- Data di richiesta;
- Data ricevimento;
- Entità del finanziamento;
- Modalità di impiego;
- SAL;
- Eventuali contestazioni in essere.

L'OdV può inoltre effettuare audit su commesse selezionate a campione ai fini della verifica della corrispondenza tra le spese rendicontate e quelle effettivamente sostenute.

vi. Erogazione di contributi in denaro, di attività didattica e/o donazione di beni strumentali a scuole nell'ambito di progetti finanziati dal MIUR ovvero di iniziative della Fondazione.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta delle attività di erogazione di contributi in denaro, di attività didattica e/o donazione di beni strumentali a favore di scuole nell'ambito di progetti finanziati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ovvero nell'ambito di iniziative promosse dalla stessa Fondazione nonché di gestione dei rapporti con le scuole stesse e con i relativi rappresentanti. L'attività in oggetto è, in tale sede, presa in considerazione quale attività a rischio commissione dei reati di malversazione a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, i quali potrebbero realizzarsi attraverso l'utilizzo di fondi per finalità diverse da quelle per cui il finanziamento era stato erogato ovvero impiegando dichiarazioni false o documenti non veritieri per attestare falsamente la sussistenza dei requisiti necessari per l'accesso al finanziamento stesso, nonché attività a rischio commissione dei reati di corruzione e concussione per induzione i quali, a titolo meramente esemplificativo, potrebbero essere commessi mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità al fine di ottenere trattamenti di favore. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente Presidente, Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale e Coordinatore Formazione Territoriale, nonché le funzioni da questi delegate.

Presidi esistenti: Codice Etico

Convenzioni stipulate con le scuole

Il Sistema di Gestione della Qualità per Fondazione:
Capitolo 8: "Realizzazione dei servizi"

Flussi informativi all'OdV: il Direttore Generale invia annualmente all'OdV un flusso informativo in relazione ai contributi erogati alle scuole, con esplicita indicazione dei contributi suddivisi finanziamenti pubblici ottenuti ed allo stato di avanzamento nell'impiego degli stessi contenente almeno le seguenti informazioni:

- Tipo di finanziamento;
- Ente pubblico erogatore;
- Data di richiesta;
- Data ricevimento;
- Entità del finanziamento;
- Modalità di impiego;
- SAL;
- Eventuali contestazioni in essere.

L'OdV può inoltre effettuare audit su commesse selezionate a campione ai fini della verifica della corrispondenza tra le spese rendicontate e quelle effettivamente sostenute.

vii. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche e ispezioni.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta della attività straordinaria di gestione delle visite ispettive condotte dai funzionari della P.A. (Dogane, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, INPS, INAIL, Autorità competenti in materia ambientale, Ispettorato del Lavoro, ecc.). In tale attività è principalmente coinvolto il Direttore Generale, anche quale capo del personale e le funzioni da questo eventualmente delegate. Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di corruzione e concussione per induzione i quali, a titolo meramente esemplificativo, potrebbero essere commessi affinché vengano omessi rilievi in sede di verifica ispettiva, la stessa si concluda celermente, siano rappresentati alla Pubblica Amministrazione fatti differenti rispetto a quelli reali.

Presidi esistenti: Codice Etico

Flussi informativi all'OdV: il Direttore Generale invia trimestralmente all'OdV un flusso informativo in relazione alle visite ispettive di sua competenza di cui è stata oggetto la Fondazione nel periodo di riferimento contenente i risultati delle verifiche ispettive concluse nel trimestre, i risultati parziali relativi alle verifiche in corso e le eventuali azioni ispettive programmate di cui è stata informata la Fondazione; in particolare, il rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- Pubblica Amministrazione procedente;
- Luogo dell'ispezione;
- Oggetti/documenti oggetto dell'ispezione;
- Oggetti/documenti visionati/fotocopiati/sequestrati;
- Eventuali violazioni contestate;
- Esito dell'ispezione.

viii. Rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione agli adempimenti previsti per legge e alla richiesta di autorizzazioni.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività ordinaria (invio comunicazioni, invio dichiarazioni, richiesta autorizzazioni, ecc.) che comporta contatti con INPS, INAIL, Direzioni Provinciali del lavoro, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Enti locali, ecc. Nell'ambito di tale processo agisce principalmente il Direttore Generale, anche quale capo del personale, e le funzioni da questo delegate. Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di corruzione, concussione per induzione e truffa i quali, a titolo meramente esemplificativo, potrebbero essere finalizzati a far sì che i funzionari omettano controlli sul rispetto dei requisiti necessari per procedere alle assunzioni agevolate (es. limite di età) ovvero sul rispetto della legge relativa alle assunzioni obbligatorie (es. residuali obblighi di assunzione in capo alla Fondazione).

Presidi esistenti: Codice Etico

ix. Rapporti con le Università per la ricerca e per l'offerta di stage/tirocini a studenti laureandi o neo laureati.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività collaborazione con le Università (i.e. LUISS, La Sapienza) per la ricerca e in caso di stipula di convenzioni aventi ad oggetto l'offerta di stage o tirocini a studenti laureandi e/o neo-laureati. Nell'ambito di tale processo agisce principalmente il Direttore Generale e le funzioni da questo delegate. Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di corruzione e concussione per induzione i quali, a titolo meramente esemplificativo, potrebbero essere commessi mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità al fine di ottenere trattamenti di favore.

Presidi esistenti: Codice Etico

Contratti/accordi di stage

x. Adempimenti inerenti la privacy.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta di rapporti che, in particolare, il Direttore Generale intrattiene con il Garante della privacy per l'attività ordinaria in materia di privacy. Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di corruzione e concussione per induzione i quali, a titolo meramente esemplificativo, potrebbero essere finalizzati a far omettere i relativi controlli ai pubblici ufficiali incaricati della verifica del rispetto degli adempimenti in materia di privacy.

Presidi esistenti: Codice Etico

xi. Gestione del contenzioso.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività relativa alla gestione dei contenziosi giudiziali e/o alla eventuale definizione di accordi stragiudiziali, con il supporto di legali esterni (i.e. Giudice del Lavoro, ecc.). In tale processo agiscono principalmente il Presidente, il Direttore Generale e chiunque altro appartenente a Fondazione Mondo

Digitale che abbia interesse (per conto della Fondazione stessa) ad influenzare l'esito del contenzioso. Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di corruzione e concussione per induzione i quali, a titolo meramente esemplificativo, potrebbero essere commessi al fine di garantire un esito positivo della contesa per la Fondazione.

Presidi esistenti: Codice Etico

Formalizzazione degli incarichi conferiti a legali esterni

Flussi informativi all'OdV: il Direttore Generale invia annualmente all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo contenente l'elenco dei contenziosi attivi e passivi in cui la Fondazione è coinvolta, corredato da una breve descrizione.

xii. Rappresentanza in giudizio della Fondazione e partecipazione di soggetti terzi o di soggetti appartenenti alla Fondazione, a procedimenti in cui la Fondazione stessa abbia un interesse

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività inerente la gestione degli eventuali processi penali in cui sono chiamati a rendere dichiarazioni soggetti collegati alla Fondazione in procedimenti in cui è coinvolta a qualunque titolo (anche solo perché portatrice di un interesse) la Fondazione stessa. L'attività è in primo luogo riconducibile al Presidente, cui è affidata, ai sensi dello Statuto, la rappresentanza in giudizio della Fondazione nonché alle persone all'uopo delegate dal Consiglio di Amministrazione e, in particolare, al Direttore Generale, ma anche a chiunque altro appartenente alla Fondazione che abbia interesse (per conto della Fondazione stessa) ad influenzare l'esito di procedimenti penali in corso. Il rischio potenziale riguarda la commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni false o mendaci innanzi l'autorità giudiziaria con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro.

Presidi esistenti: Codice Etico

xiii. Attività di sponsorizzazione di eventi (i.e. RomeCup, ecc.).

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: il Processo relativo alla gestione degli accordi, intercorrenti con enti pubblici (i.e. Università, ENEA, ecc.), aventi ad oggetto la ricerca di risorse finanziarie esterne ai fini della sponsorizzazione di eventi, fiere e convegni, è in tale sede preso in considerazione quale attività potenzialmente di supporto alla commissione dei reati, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente il Direttore Generale, Responsabili di settore/area e l'Ufficio Stampa. Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, malversazione a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche che potrebbero realizzarsi attraverso l'utilizzo di fondi per finalità diverse da quelle per cui gli stessi erano stati erogati.

Presidi esistenti: Codice Etico

Proposte di collaborazione stipulate con gli Sponsor/Partner

xiv. Gestione note spese.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: il Processo relativo alla gestione delle note spese è in tale sede preso in considerazione quale attività potenzialmente di supporto alla commissione dei reati, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione. L'analisi di tale processo attiene principalmente al controllo dei rimborsi spese erogati e alla verifica delle spese rimborsabili, disciplinandone la richiesta e l'autorizzazione. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente, oltre ai dipendenti che hanno diritto al rimborso, il Direttore Generale e la Segreteria di Fondazione, nonché le funzioni da questi delegate.

Presidi esistenti: Codice Etico

xv. Gestione del Processo Acquisti di beni e servizi e conferimento incarichi di consulenza.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: il Processo acquisti è in tale sede preso in considerazione quale attività potenzialmente di supporto alla commissione dei reati. L'analisi di tale processo attiene principalmente al controllo dei flussi finanziari in relazione al ciclo passivo. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, i Responsabili di settore/area, l'Ufficio Stampa e le funzioni da questi eventualmente delegate. Le attività rilevanti sono la qualifica dei fornitori, l'individuazione del fornitore, l'inoltro dell'ordine, il monitoraggio del processo, la verifica dei prodotti e/o dell'effettiva prestazione del servizio e la disposizione di pagamento.

Presidi esistenti: Codice Etico

PG.03 "Approvvigionamento e gestione fornitori"
(procedura del Sistema di Gestione per la Qualità)

xvi. Gestione del Processo di Selezione e Assunzione del Personale.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: il Processo di selezione ed assunzione del personale è in tale sede preso in considerazione

- quale attività potenzialmente di supporto alla commissione dei reati, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- quale attività direttamente a rischio reati di impiego di lavoratori cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui al comma 12 bis dell'art. 22 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

L'analisi di tale processo attiene principalmente al controllo del processo di recruiting. Nell'ambito di tale processo sono coinvolti principalmente il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e le funzioni di volta in volta interessate. Le attività rilevanti sono il processo di selezione, il monitoraggio del processo, la documentazione del processo e l'assunzione.

Presidi esistenti: Codice Etico

PG.06 "Sviluppo del personale" (procedura del Sistema di Gestione per la Qualità)

Flussi informativi all'OdV: il Direttore Generale informa con una nota scritta l'Organismo di Vigilanza nel caso vengano selezionati e assunti soggetti che, sulla base delle informazioni acquisite, risultino riconducibili a qualunque titolo alla Pubblica Amministrazione. La nota scritta dovrà contenere evidenza dell'iter di selezione applicato con specificazione delle caratteristiche del candidato assunto e della corrispondenza delle stesse a quanto richiesto dalla funzione interessata.

I presidi sopra indicati sono quelli espressamente adottati dalla Fondazione, ulteriori rispetto ai principi allo stesso modo e con pari valenza adottati dalla Fondazione stessa così come specificatamente espressi nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale.

È prevista una specifica attività di audit avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità delle procedure indicate a presidio delle varie attività sopra riportate.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o "attività sensibili" potranno essere disposte dal Direttore Generale di Fondazione Mondo Digitale, anche su segnalazione delle funzioni interessate, previo concerto con l'Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

2.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti "**Esponenti Aziendali**" di Fondazione Mondo Digitale nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti denominati "**Destinatari**").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

2.4 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, affinché siano rispettati i seguenti principi:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione o con incaricati di pubblico servizio;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione o con incaricati di pubblico servizio sulla base dei criteri di massima correttezza e trasparenza.

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso divieto** a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e a carico di Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali da configurare ed integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24, 25, 25-decies, 25-duodecies, 25-terdecies e 25-quinquiesdecies del Decreto);
2. violare le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano l'attività della Fondazione e, nello specifico, le attività da essi svolte che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
3. porre in essere qualsiasi atto che comporti un fatto lesivo o turbativo della correttezza e trasparenza del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, anche per il tramite di società controllate, collegate ovvero persone fisiche o giuridiche legate a Fondazione Mondo Digitale da un rapporto di clientela:

1. è vietato effettuare elargizioni in denaro e accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzioni, beni, servizi, anche a titolo personale, ecc.), a funzionari a qualsiasi titolo afferenti la Pubblica Amministrazione, italiana, comunitaria o straniera, o ad altri soggetti Incaricati di Pubblico Servizio;
2. è vietato ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o captazione della benevolenza del Pubblico Funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
3. è vietato comportarsi in violazione della legge e della corretta pratica commerciale, evitando in particolare di indurre la Pubblica Amministrazione ad operare indebitamente in favore della Fondazione;
4. è vietato distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico. È comunque vietata ogni forma di liberalità, offerta o ricevuta, volta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a soggetti afferenti la Pubblica Amministrazione, italiana, comunitaria o straniera, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio altrimenti non dovuto per la Fondazione. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e, comunque, quelli consentiti ed offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
5. è vietato ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, nell'ambito dell'esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione al proprio Responsabile di Direzione e all'Organismo di Vigilanza, che ne valuta l'appropriatezza e,

eventualmente, provvede ad informare il mittente in merito alla politica di Fondazione Mondo Digitale in materia ed inviando allo stesso, per conoscenza, il Codice Etico;

6. è vietato conferire incarichi di consulenza a soggetti segnalati dalla Pubblica Amministrazione con particolare riferimento a segnalazioni effettuate, anche indirettamente, come condizione per l'ottenimento di qualsivoglia vantaggio e/o per la concessione di finanziamenti/autorizzazioni e/o per l'aggiudicazione di procedure ad evidenza pubblica;
7. è vietato presentare ad organismi pubblici nazionali, comunitari o stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici ed, in ogni caso, compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
8. è fatto divieto di impiegare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti ottenuti, anche se di modico valore e/o importo, per finalità diverse da quelle per cui sono stati richiesti e concessi e, comunque, in violazione a quanto stabilito dal Codice Etico;
9. è vietato effettuare o ricevere prestazioni in favore di consulenti e/o partner che non trovino giustificazione nel contesto del rapporto di collaborazione e/o associativo costituito con gli stessi soggetti. In ogni caso, di tali rapporti deve essere sempre informato l'OdV;
10. è vietato riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali della Fondazione che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti. In ogni caso, di tali rapporti deve essere sempre informato l'OdV;
11. è vietato porre in essere qualsiasi comportamento volto ad influenzare illegittimamente l'esito di procedimenti penali;
12. è vietato assumere personale senza che siano rispettate le regole di cui al Codice Etico;
13. è vietato sfruttare in qualsivoglia maniera manodopera irregolare;
14. è vietata la propaganda concernete forme di discriminazione razziale;
15. è vietata qualsiasi dichiarazione fraudolenta.

2.5 Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, la Fondazione ha definito, in via generale, principi di attuazione dei comportamenti prescritti all'interno delle attività sensibili, come individuate nel Paragrafo 7.2 della presente Sezione.

I principi di attuazione dei comportamenti prescritti adottati dalla Fondazione sono qui di seguito riportati:

(I) Rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione

I rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione sono tenuti nel rigoroso rispetto di quanto previsto nel Codice Etico e nel precedente Paragrafo 2.4.

Possono intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione solo i soggetti a ciò autorizzati ed è fatto divieto a chiunque altro di intrattenere rapporti, per conto della Fondazione, con esponenti della Pubblica Amministrazione.

(II) Rapporti con consulenti e collaboratori

Fermo restando quanto previsto dal Sistema di Gestione della Qualità per Fondazione: Capitolo 8: "Realizzazione dei servizi", nel conferimento di incarichi di consulenza non vi deve essere identità di soggetti, all'interno della Fondazione, tra chi richiede la consulenza e/o collaborazione, chi la autorizza e chi esegue il pagamento. Il richiedente deve sottoporre la spesa all'approvazione del Direttore Generale: solo l'autorizzazione del Direttore consente la predisposizione dell'incarico.

La Segreteria di Fondazione coordina l'attività di contabilizzazione, verificando la regolarità della documentazione.

La funzione interessata è inoltre responsabile di:

- garantire la correttezza delle comunicazioni tra la Fondazione e il soggetto incaricato della prestazione;
- garantire che tutta la documentazione, comprovante la trattativa e l'assolvimento dell'incarico, venga compilata e restituita alla Fondazione e sia univocamente identificata e archiviata secondo le modalità stabilite nella relativa procedura;
- verificare la corrispondenza fra gli importi versati e quelli contabilizzati.

(III) Gestione delle erogazioni pubbliche

Per ogni contributo, finanziamento, sovvenzione ottenuti dallo Stato, dagli enti pubblici o dall'Unione Europea deve essere predisposto un apposito rendiconto che dia atto degli scopi per i quali l'erogazione pubblica è stata richiesta e concessa e della sua effettiva utilizzazione.

In particolare, il Direttore Generale, in cooperazione con il Responsabile della progettazione interessato, predispone annualmente un report per l'Organismo di Vigilanza in relazione ai finanziamenti pubblici di cui la Fondazione è stata beneficiaria e lo stato di avanzamento nell'impiego degli stessi.

Inoltre, il Direttore Generale, in cooperazione con il Responsabile della progettazione interessato, predispone annualmente un documento riassuntivo per l'OdV in relazione ad eventuali finanziamenti pubblici per la formazione di cui la Fondazione dovesse essere beneficiaria e lo stato di avanzamento nell'impiego degli stessi.

(IV) Gestione delle ispezioni

Nel caso di ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempio relative al D.Lgs. n. 81/2008, Agenzia delle Entrate, Guardia Di Finanza, INPS, INAIL, ASL,

VVFF, Ufficio Provinciale del Lavoro, ecc.) il personale addetto all'accoglienza deve avvisare immediatamente il Direttore Generale o in caso di sua assenza, il soggetto da questi delegato.

Il Direttore Generale ha il compito di:

- individuare il collaboratore che lo assista durante l'ispezione;
- presentarsi senza indugi agli incaricati dell'ispezione;
- richiedere i dati identificativi degli incaricati all'ispezione.

Il Direttore Generale o il soggetto da questi delegato deve verificare che gli organi ispettivi redigano verbale delle operazioni compiute e richiederne una copia, in tutti i casi in cui ve ne sia il diritto; la copia deve essere adeguatamente conservata.

Al termine dell'attività ispettiva, il Direttore Generale o il soggetto da questi delegato provvede a archiviare copia dei documenti relativi alla verifica ispettiva presso la Segreteria di Fondazione. Semestralmente, inoltre, il Direttore Generale, o il soggetto da questi delegato, provvede a stilare un rapporto relativo alle ispezioni di cui è stata oggetto la Fondazione e a trasmetterlo all'Organismo di Vigilanza.

Tale rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- risultati delle verifiche ispettive di cui è stata oggetto la Fondazione nel trimestre di riferimento;
- risultati parziali relativi alle verifiche in corso;
- eventuali azioni ispettive programmate di cui è stata informata la Direzione.

(V) Gestione del personale

Fermo restando quanto con maggior dettaglio previsto dalle procedure adottate dalla Fondazione in materia di gestione del personale, il Direttore Generale deve garantire l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza:

- a) l'assunzione dei candidati deve avvenire nel rigoroso rispetto delle procedure standard definite dalla Fondazione per la selezione del personale;
- b) l'esito del processo valutativo dei candidati deve essere formalizzato in apposita documentazione, archiviata a cura della Segreteria di Fondazione secondo le procedure interne;
- c) l'assunzione di cittadini extracomunitari deve avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal "Decreto Flussi", dalle procedure dettate dal Ministero degli Interni e, comunque, dalla normativa di volta in volta applicabile. Il Direttore Generale o il soggetto da questo appositamente incaricato è responsabile dell'invio delle comunicazioni previste dalla normativa. Laddove per l'assunzione di personale vengano utilizzate agenzie per il lavoro, le stesse dovranno garantire alla Fondazione il rispetto di quanto sopra indicato.

In caso di segnalazioni di candidati da parte di soggetti a qualunque titolo riconducibili alla Pubblica Amministrazione e da parte di dipendenti della Fondazione, sarà data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza, il quale procederà agli accertamenti opportuni; qualora i candidati segnalati dai predetti soggetti risultino idonei a ricoprire una posizione all'interno della Fondazione, l'assunzione degli stessi dovrà comunque essere autorizzata preventivamente e per iscritto dall'OdV e/o dall'organo amministrativo della Fondazione.

(VI) Gestione degli omaggi

In caso di erogazione di omaggi a terzi, il soggetto interessato ad erogare l'omaggio deve farne richiesta scritta al Direttore Generale, sia per quanto attiene agli omaggi destinati a clienti e fornitori sia per quanto attiene agli omaggi destinati a dipendenti e collaboratori, indicando:

- (i) nominativo del ricevente;
- (ii) descrizione dell'omaggio;
- (iii) valore dell'omaggio;
- (iv) ragione per cui si intende erogare l'omaggio.

Il Direttore Generale, ricevuta la richiesta, deve preliminarmente:

- (i) verificare che l'omaggio sia conforme alle *policy* della Fondazione in materia;
- (ii) verificare che la spesa sia coerente con il *budget* approvato.

Effettuate tali verifiche, il Direttore Generale, autorizza l'erogazione dell'omaggio.

In caso di effettuazione di omaggi, il Direttore Generale, trasmette all'Organismo di Vigilanza un report relativo agli omaggi elargiti, contenente almeno le seguenti informazioni:

- nominativo del ricevente;
- ragione dell'omaggio;
- descrizione dell'omaggio;
- valore dell'omaggio.

(VII) Spese di rappresentanza

Nel caso dovessero essere effettuate spese di rappresentanza, il soggetto richiedente deve sottoporre la spesa all'approvazione del Direttore Generale a mezzo dell'apposito modulo; la firma dello stesso autorizza l'esecuzione della spesa di rappresentanza.

La Segreteria di Fondazione coordina l'attività di contabilizzazione, verificando la regolarità della documentazione.

Il richiedente è responsabile di verificare la corrispondenza fra gli importi versati e quelli contabilizzati.

2.6 Procedure e Protocolli di prevenzione

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Fondazione sono da considerarsi parte integrante del presente Modello.

2.7 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, suddiviso in Piano di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità, è allegato alla presente Parte Speciale e deve considerarsi elemento integrante e autoportante del punto dedicato ai Delitti contro la Pubblica Amministrazione e contro la Fede Pubblica e alle Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

3 Reati societari e corruzione tra privati

3.1 Le fattispecie di reato

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati.

I reati societari indicati nell'art. 25-ter del Decreto, sono previsti dal Libro V del Codice Civile al Titolo XI, rubricato "Disposizioni penali in materia di società e consorzi"; pertanto, le norme ivi previste non sono tecnicamente applicabili alle fondazioni non essendo queste ultime annoverabili tra gli enti destinatari delle disposizioni in questione. Tuttavia, Fondazione Mondo Digitale ha ritenuto ugualmente di predisporre una Parte Speciale avente ad oggetto i reati societari, ivi incluso il reato di corruzione tra privati da ultimo introdotto, al preciso fine di dettare a tutti i Destinatari del Modello i principi e le norme di comportamento che devono essere seguite nel trattamento di dati attinenti agli aspetti economici della Fondazione, nonché nella gestione delle operazioni/attività afferenti la rendicontazione e, in genere, nel trattamento della documentazione della Fondazione stessa.

I reati indicati nell'art. 25-ter del Decreto si possono raggruppare in cinque tipologie.

Falsità in comunicazioni e relazioni

False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)

Il nuovo art. 2621 c.c. prevede che qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

Oltre a passare da contravvenzione a delitto (e alla sanzione della reclusione da uno a cinque anni anziché dell'arresto fino a due anni), rispetto alla formulazione previgente, il nuovo art. 2621 appare essere ispirato alla volontà di avere una fattispecie "chiaramente" identificabile. In particolare:

- sono eliminate le soglie di non punibilità;
- è eliminato il riferimento alle "valutazioni";
- si introducono nuovi elementi (la necessaria rilevanza dei fatti materiali non rispondenti al vero; l'esposizione di tali fatti falsi, che deve essere "consapevole"; la necessità della condotta ad essere "concretamente" idonea ad indurre altri in errore.

Ci sono casi in cui sono previste pene ridotte per il reato di falso in bilancio di cui all'art. 2621: se i fatti sono di lieve entità la pena va da un

minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni (nuovo art. 2621-bis); la lieve entità viene valutata dal giudice, in base alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità o gli effetti della condotta dolosa. La stessa pena ridotta, (da 6 mesi a 3 anni) si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire (quelle che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare). In questo caso, il reato è perseguibile a querela di parte (della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale) e non d'ufficio.

Il nuovo art. 2621-ter, prevede, poi, una ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio.

Con la riforma, vengono poi inasprite le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25-ter del Decreto a carico delle società per il falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. (da 200 a 400 quote, invece delle 100-150 attuali); per il falso in bilancio di lieve entità le sanzioni pecuniarie sono, invece, stabilite tra 100 e 200 quote.

Le principali novità consistono nel sensibile aumento della pena (reclusione da 3 a 8 anni), nel fatto che il falso in bilancio diventa reato di pericolo anziché (come prima) di danno, la procedibilità è d'ufficio (anziché a querela) e, come nel falso in bilancio delle società non quotate, scompaiono le soglie di non punibilità; anche qui è poi modificato il riferimento al dolo ed è eliminato quello all'omissione di "informazioni", sostituito da quello all'omissione di "fatti materiali rilevanti" (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene). Alle società quotate sono equiparate: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, le emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, e le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Anche in tal caso, sono incrementate le sanzioni pecuniarie previste dal Decreto, che - per il falso in bilancio nelle società quotate - passano da 400 a 600 quote (dalle precedenti 150-330).

Il reato previsto dalla presente norma si distingue da quello di cui all'art. 2622, in quanto nel primo sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, nel secondo, quelle che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori.

Le relazioni.

Il termine "relazione" è usato nella disciplina civilistica delle società di capitali per indicare dei particolari rapporti informativi dei soggetti qualificati caratterizzati dalla forma scritta ed obbligatori al ricorrere di situazioni normativamente stabilite.

In particolare, sono previste: la relazione degli amministratori (art. 2428 c.c.) e quella dei sindaci (art. 2429 c.c.) che accompagnano il bilancio ordinario d'esercizio; la relazione semestrale degli amministratori sull'andamento della gestione delle società con azioni quotate in borsa (art. 2428, terzo comma, c.c.); la relazione degli amministratori necessaria nel procedimento previsto per la distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433-bis, quinto comma, c.c.); la relazione degli amministratori con la quale deve essere illustrata la proposta di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, sesto comma, c.c.); la relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale sulla situazione patrimoniale per la riduzione di capitale in seguito a perdite (art. 2446 c.c.); la relazione dei sindaci al bilancio finale di liquidazione (art. 2453, secondo comma, c.c.); la relazione degli amministratori al progetto di fusione o di scissione (art. 2501-quater c.c. e 2504-novies c.c.).

L'elencazione che precede non è fine a se stessa, bensì volta a sottolineare come la lettura del termine "relazioni" debba essere restrittiva: in buona sostanza, esso sta ad indicare le sole "relazioni tipiche" (i.e. i rapporti scritti relativi ad attività sociali espressamente previsti dalla legge).

I bilanci.

Quanto alla categoria dei "bilanci", essa è sicuramente comprensiva del bilancio d'esercizio o ordinario (artt. 2423 e seg. c.c.) "inteso come strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata dalla continuità operativa".

Tra questi devono in linea generale considerarsi anche il bilancio consolidato (ossia del documento contabile destinato a fornire un quadro della situazione economica e finanziaria del gruppo unitamente considerato) e fungere da possibile contenitore di falsità espresse dall'art. 2621, n. 1 c.c. e tutti i bilanci la cui natura è straordinaria tra i quali possono generalmente annoverarsi quei prospetti contabili che servono a esprimere la situazione patrimoniale della società in occasione di eventi diversi dalla chiusura del normale esercizio sociale od in occasione di particolari vicende giudiziarie od amministrative. Costituiscono, ad esempio, bilanci straordinari il prospetto contabile richiesto (ex art. 2433-bis, quinto comma, c.c.) ai fini della distribuzione di acconti sui dividendi; il bilancio finale di liquidazione di cui agli artt. 2311 e 2453 c.c., la situazione patrimoniale redatta con l'osservanza della normativa sul bilancio d'esercizio (art. 2501-ter, primo comma, c.c.) che deve accompagnare il progetto di fusione (art. 2501, terzo comma) o di scissione (art. 2504-novies c.c.); il bilancio che deve essere depositato unitamente all'istanza di fallimento della società (art.14 L. fall.).

Le altre comunicazioni sociali.

Si tenga presente che, in linea di principio al fine di individuare quali debbano essere considerate comunicazioni sociali si devono tenere presenti i seguenti tre requisiti, il primo, relativo al soggetto dell'atto: "l'ufficialità"; il secondo, determinato dalla sua relazione con l'oggetto: "l'inerenza all'oggetto sociale"; il terzo, concernente i suoi destinatari: "la direzionalità pubblica".

Quanto al primo, la dottrina ed una giurisprudenza ormai consolidata sono concordi nel ritenere requisito imprescindibile della comunicazione (penalmente rilevante) il carattere dell'ufficialità integrato ogni qualvolta la stessa sia emessa dai soggetti qualificati nell'esercizio ed in virtù delle funzioni specifiche loro attribuite nell'ambito di una società già costituita o costituenda.

Prive del requisito dell'ufficialità sono quindi le c.d. informazioni confidenziali o private la cui falsità non potrà integrare gli estremi del delitto in esame, ma potrà, nel concorso dei relativi estremi, essere causa di responsabilità penale a titolo di truffa o di aggio societario.

Il secondo requisito, ossia l'inerenza della comunicazione all'oggetto sociale, riguarda il contenuto della dichiarazione e postula che l'attributo sociale possa attribuirsi a quelle comunicazioni che hanno una generica attinenza all'esistenza degli affari della società e così ad esempio non potrà ritenersi "sociale" la dichiarazione dei competenti organi dell'ente sociale destinata ad informare sull'andamento della borsa nel Paese o all'estero, o quella con la quale si comunica che è stata conferita una procura ad un determinato soggetto.

Con il terzo requisito si vuole infine attribuire rilevanza penale soltanto a quelle informazioni, ufficiali ed inerenti all'oggetto sociale, che siano potenzialmente riferite ad una pluralità di destinatari, detto in altro modo, il carattere della discrezionalità pubblica sarebbe "la rilevanza esterna" che si concretizzerebbe ogni qualvolta la comunicazione è destinata ad un numero indeterminato di soggetti ovvero ai soci, creditori sociali e terzi (potenziali soci o creditori) tutelati non come singoli, ma come "categorie aperte".

Relativamente alla forma, anche se in termini teorici potrebbe risultare contestabile, si deve tenere presente che anche la forma solamente verbale potrebbe configurare una ipotesi di comunicazione falsa da tenere presente.

Si pensi ad esempio alle false dichiarazioni rese agli amministratori o dai sindaci all'assemblea dei soci o degli obbligazionisti.

Così, non saranno propriamente "sociali" né le comunicazioni che i singoli membri di organi collegiali (consiglio di amministrazione e collegio sindacale) compiono nei confronti degli organi stessi, né quelle rese dagli amministratori all'organo di controllo interno.

Il falso nelle scritture contabili e nei libri sociali.

In termini generali, deve considerarsi che anche eventuali alterazioni dei libri sociali, che si caratterizzano per essere "istituiti come un mezzo di informazione per i soci e gli eventuali terzi" possono concretizzare delle violazioni di falso ai sensi dei reati di cui sopra.

Tutela penale del capitale sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Resta, tuttavia, la possibilità del concorso del socio che abbia tenuto una condotta ulteriore, che abbia contribuito al perfezionarsi dell'evento

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

L'art. 2627 c.c. punisce gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato .

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato è estinto se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite fossero effettuate sulle azioni della società controllante, soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, e una responsabilità degli amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

- a. fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b. sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci della valutazione dei conferimenti in natura (ai sensi

dell'art. 2343, terzo comma, c.c.) contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

Tutela penale del regolare funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali,.

L'illecito può essere commesso dagli amministratori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso non solo dagli organi gestionali e di controllo, ma anche da chiunque svolga per conto della Fondazione un'attività comunque sottoposta, per legge o per contratto, al potere di direzione o vigilanza dei suoi vertici.

La condotta oggetto di incriminazione risulta integrata dal compimento o dall'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità, la cui rilevanza penale dipende dalla causazione dell'evento costituito dal procurato nocumento alla Fondazione corrotta.

La produzione di danno per la Fondazione resta comunque imprescindibile anche qualora il reato diventi perseguibile d'ufficio.

Infine, occorre sottolineare che ai fini 231 rileva esclusivamente il terzo comma dell'articolo in esame, cioè la condotta del soggetto appartenente alla Fondazione corruttrice, in quanto sia il primo che il secondo comma sarebbero incompatibili con il criterio di imputazione oggettiva stabilito dal D.Lgs. 231/2001.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per sé o per gli altri, un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un reato comune, quindi può essere commesso da chiunque, anche da soggetti estranei alla Fondazione.

Tutela penale contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

Tutela penale delle funzioni di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione delle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (primo comma);
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (secondo comma).

Si precisa che:

- la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);
- la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

3.2 Aree di attività a rischio

In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte può delinearsi una specifica area astrattamente a rischio. A seguito dell'attività di autovalutazione condotta internamente a Fondazione Mondo Digitale sono state individuate le seguenti attività a rischio:

i. Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio. Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta della attività ordinaria di raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili volta alla predisposizione di bilanci preventivi e bilanci consuntivi, ecc. Nell'ambito di tale processo agiscono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri, il Direttore Generale, la Segreteria di Fondazione e le funzioni da questi delegate. Il rischio riguarda la commissione dei reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno di soci e creditori. Tali reati potrebbero essere realizzati, a titolo esemplificativo, mediante l'esposizione di dati contabili non rispondenti al vero anche attraverso l'inserimento di nuove voci di conto, la variazione dei conti esistenti, l'inserimento di poste a valore difformi da quelli reali, l'occultamento di risorse aziendali in fondi liquidi o riserve occulte.

Presidi esistenti: Codice Etico

ii. Gestione dei rapporti con gli organi di controllo in occasione di verifiche periodiche od in occasione di assemblee.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività relativa alla potenziale commissione del reato di impedito controllo. In tale processo agiscono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri nonché il Direttore Generale. Tale attività risulta connessa alla gestione dei rapporti con il Comitato di Vigilanza, e con i soci Fondatori in occasione di eventuali richieste di esibizione di documenti sociali al fine di poter esercitare il controllo previsto per legge.

Presidi esistenti: Codice Etico

iii. Attività propria dei Consiglieri di Amministrazione (operazioni straordinarie, acquisto di azioni o quote, ecc.).

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività propria dei consiglieri di amministrazione in relazione ai reati di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e operazioni in pregiudizio ai creditori. In tale processo agiscono a vario titolo i Consiglieri di Amministrazione nonché, pur trattandosi di reati propri degli amministratori, il Direttore Generale. I reati indicati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere commessi dagli amministratori mediante l'approvazione di operazioni, quali fusioni con altro ente ovvero scissioni, idonee a pregiudicare i diritti dei creditori o di terzi.

Presidi esistenti: Codice Etico

iv. Produzione della reportistica da presentare in assemblea.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività relativa alla potenziale commissione del reato di illecita influenza sull'assemblea. In tale processo agiscono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri e il Direttore Generale. Il reato in esame potrebbe essere commesso, a titolo esemplificativo, laddove con atti simulati o fraudolenti, sia determinata la maggioranza in assemblea allo scopo di cagionare un ingiusto profitto. Tale reato può venire in rilievo nell'attività di produzione della reportistica da presentare in assemblea, nello svolgimento di un'assemblea sociale, nella redazione di report artefatti sui risultati della gestione, mediante l'esecuzione di atti (simulati o fraudolenti) tali da far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite.

Presidi esistenti: Codice Etico

v. Comunicazione esterna di informazioni e dati.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività relativa alla potenziale commissione del reato di false comunicazioni sociali nonché del reato di agiotaggio. In tale processo agiscono principalmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e il Responsabile Scientifico. In particolare, tali reati potrebbero essere commessi, a titolo meramente esemplificativo, omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge o esponendo fatti materiali non rispondenti al vero, in occasione della gestione dei rapporti con le Istituzioni in genere, ovvero nell'ambito del processo di comunicazione al pubblico di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione ovvero diffondendo notizie false o comunque ponendo in essere artifici o raggiri concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di mercato di strumenti finanziari non quotati.

Presidi esistenti: Codice Etico

vi. Gestione della sicurezza dei sistemi informatici.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività di Gestione dei Sistemi Informatici che è, a vario titolo riconducibile, oltre che al Responsabile Servizi Tecnici, anche al Direttore Generale in relazione ai reati di false comunicazioni sociali. Tali reati potrebbero essere commessi, a titolo meramente esemplificativo, mediante l'alterazione dei dati contabili presenti nel sistema informativo o inserimento di dati invalidi.

Presidi esistenti: Codice Etico

vii. Gestione dei rapporti con clienti privati.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta delle attività di vendita di beni, di gestione dei rapporti e delle fasi di negoziazione e contrattazione con la clientela. Nell'ambito di tale processo agisce principalmente il Direttore Generale, con il supporto del Responsabile

della progettazione coinvolto. Il rischio potenziale riguarda la commissione del reato di corruzione tra privati, al fine di ottenere un indebito vantaggio.

Presidi esistenti: Codice Etico

Il Sistema di Gestione della Qualità per Fondazione:
Capitolo 8: "Realizzazione dei servizi"

viii. Partecipazione a gare indette da soggetti privati.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività di partecipazione a gare indette da soggetti privati e dell'attività di gestione di tutte le fasi che le compongono. Nell'ambito di tale processo agiscono il Direttore Generale, il Direttore Scientifico, con il supporto del Responsabile della progettazione coinvolto. Il rischio potenziale riguarda la commissione del reato di corruzione tra privati il quale, a titolo meramente esemplificativo, potrebbe essere commesso al fine di far ottenere alla Fondazione l'indebita assegnazione di una commessa.

Presidi esistenti: Codice Etico

Il Sistema di Gestione della Qualità per Fondazione:
Capitolo 8: "Realizzazione dei servizi"

ix. Gestione dei rapporti con consulenti e docenti.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: il processo di acquisizione di consulenze e prestazioni professionali è, in tale sede, preso in considerazione quale attività a rischio di commissione del reato di corruzione tra privati. Tale processo è articolato nelle fasi di (i) formulazione della proposta di incarico, (ii) accettazione e conferimento dell'incarico e (iii) conclusione dell'incarico. In tale processo agiscono, ciascuno per quanto di propria competenza, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il Responsabile della progettazione coinvolto, l'Ufficio Stampa e le funzioni da questi eventualmente delegate.

Presidi esistenti: Codice Etico

Il Sistema di Gestione della Qualità per Fondazione:
Capitolo 8: "Realizzazione dei servizi"

x. Gestione dei rapporti con fornitori.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con fornitori nell'ambito del processo di acquisizione di beni e servizi e relative fasi di negoziazione e contrattazione. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, i Responsabili di settore/area, l'Ufficio Stampa e le funzioni da questi delegate. Il rischio potenziale riguarda la commissione del reato di corruzione tra privati, il quale, a titolo meramente esemplificativo, potrebbe essere commesso affinché il fornitore riconosca condizioni di particolare favore alla Fondazione.

Presidi esistenti: Codice Etico

Il Sistema di Gestione della Qualità per Fondazione:
Capitolo 8: "Realizzazione dei servizi"

xi. Gestione dei rapporti con enti di certificazione.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività di gestione dei rapporti e delle fasi di negoziazione e contrattazione con enti abilitati a certificare la conformità dei sistemi di gestione adottati in relazione a specifiche norme di riferimento. L'attività in oggetto è, in tale sede, presa in considerazione quale attività a rischio commissione del reato di corruzione tra privati il quale, a titolo meramente esemplificativo, potrebbe essere commesso in sede di rilascio della certificazione ovvero in sede di verifica affinché l'incaricato dell'ente di certificazione attesti falsamente il rispetto delle norme di riferimento. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente il Direttore Generale, il Responsabile Qualità e il consulente esterno all'uopo incaricato.

Presidi esistenti: Codice Etico

xii. Attività di sponsorizzazione di eventi (i.e. RomeCup, ecc.).

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: il Processo relativo alla gestione degli accordi, intercorrenti con soggetti privati, aventi ad oggetto la ricerca di risorse finanziarie esterne ai fini della sponsorizzazione di eventi, fiere e convegni, è in tale sede preso in considerazione quale attività potenzialmente di supporto alla commissione dei reati, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente il Direttore Generale, Responsabili di settore/area e l'Ufficio Stampa. Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, malversazione a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche che potrebbero realizzarsi attraverso l'utilizzo di fondi per finalità diverse da quelle per cui gli stessi erano stati erogati.

Presidi esistenti: Codice Etico

Proposte di collaborazione stipulate con gli
Sponsor/Partner

xiii. Rapporti con Partner commerciali.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività di gestione degli accordi commerciali sottoscritti con i business Partner con cui la Società intrattiene rapporti a vario titolo, e in particolare nei processi di realizzazione di progetti a seguito di aggiudicazione di bandi. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente il Direttore Generale, i Responsabili di settore/area e l'Ufficio Stampa. Il rischio potenziale riguarda la commissione del reato di corruzione tra privati, il quale, a titolo meramente esemplificativo, potrebbe essere commesso allo scopo di influenzare l'indipendenza di giudizio del Partner commerciale per ottenere un indebito vantaggio, in particolare nei casi in cui tale Partner sia coordinatore del progetto nel quale la Fondazione partecipa.

Presidi esistenti: Codice Etico

Proposte di collaborazione stipulate con gli
Sponsor/Partner

xiv. Gestione dei rapporti con istituzioni e operatori finanziari e bancari.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività relativa alla gestione dei rapporti con istituzioni finanziarie, istituti bancari, ecc. L'attività in oggetto è, in tale sede, presa in considerazione quale attività a rischio commissione del reato di corruzione tra privati, il quale, a titolo meramente esemplificativo, potrebbe essere commesso al fine di ottenere finanziamenti o fidejussioni a condizioni particolarmente vantaggiose, ovvero al fine di tamponare l'effetto sfavorevole determinato dalla diffusione di notizie negative sul conto della Fondazione. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale.

Presidi esistenti: Codice Etico

xv. Erogazione di contributi e premi.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività di erogazione di contributi e/o premi a favore di soggetti privati nell'ambito dei progetti sviluppati dalla Fondazione e dei concorsi dalla stessa organizzati, quali ad esempio, il concorso globale "Global Junior Challenge". L'attività in oggetto è, in tale sede, presa in considerazione quale attività a supporto della commissione del reato di corruzione tra privati. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale, nonché le funzioni da questi delegate.

Presidi esistenti: Codice Etico

I presidi sopra indicati sono quelli espressamente adottati dalla Fondazione, ulteriori rispetto ai principi allo stesso modo e con pari valenza adottati dalla Fondazione stessa così come specificatamente espressi nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale.

È prevista una specifica attività di audit avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità delle procedure indicate a presidio delle varie attività sopra riportate.

La segnalazione di particolare rischiosità di altra area potrà essere eventualmente integrata dal Direttore Generale di Fondazione Mondo Digitale, previa informativa all'Organismo di Vigilanza.

3.3 Destinatari della Parte Speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice (amministratori, membri del Comitato di Vigilanza, dipendenti, ecc.) "Soggetti Apicali" della Fondazione, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei Soggetti Apicali nelle aree di attività a rischio, qui di seguito tutti denominati "Destinatari".

Per quanto concerne gli amministratori, il dirigente preposto, i direttori generali, i membri del Comitato di Vigilanza e i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti

dal codice civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto:

- tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati, e
- adottino quindi regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa.

3.4 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
2. osservare rigorosamente tutte le norme previste dalla legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocare una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del mercato;
5. così come richiesto per la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione o con gli incaricati di pubblico servizio, mantenere un comportamento improntato alla correttezza e alla trasparenza con tutti i soggetti privati con i quali la Fondazione ha rapporti di qualsiasi natura.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, è fatto divieto di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - i. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione, la comunicazione (ivi incluse le comunicazioni indirizzate alle banche) e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione o su accordi e pattuizioni comportanti obblighi economici, patrimoniali e finanziari della Fondazione stessa verso terze parti;
 - ii. omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
 - iii. alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione delle comunicazioni sociali, dei rendiconti, dei prospetti, ecc.;
 - iv. illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione e sull'evoluzione dell'attività;
 - v. inficiare la comprensibilità delle comunicazioni sociali accrescendo oltre misura la massa dei dati, delle informazioni e delle parte descrittive ivi contenuti rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative;
- con riferimento al precedente punto 2:
 - vi. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - vii. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - viii. procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
 - ix. distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Fondazione, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- con riferimento al precedente punto 3:
 - x. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente – mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti – o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Comitato di Vigilanza o della società di Revisione legale, così come allo svolgimento dell'attività di ispezione dei soci Fondatori;
 - xi. determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati

ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

- con riferimento al precedente punto 4:
 - xii. pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari;
 - xiii. pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio.

3.5 Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

Le regole generali di organizzazione adottate dalla Fondazione sono di seguito riportate:

(I) Redazione di bilanci, scritture contabili, relazioni e altri documenti di impresa

Le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

Tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione dei bilanci e degli altri documenti contabili della Fondazione devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Ai fini della predisposizione della bozza di bilancio, i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione del Direttore Generale, ed elaborati dal consulente esterno ai fini della predisposizione della bozza di bilancio. A richiesta, insieme ai dati e alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.

La rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio preventivo e consuntivo, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema. I profili di accesso a tale sistema sono identificati dal Responsabile dell'Area Tecnica sotto la supervisione del Direttore Generale, nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni e di coerenza dei livelli autorizzativi.

Il Direttore Generale cura che la bozza di bilancio e tutti i documenti contabili, relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, siano completi e messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.

(II) Rapporti con le Istituzioni in genere

Il Direttore Generale assicura il tempestivo adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Istituzioni in genere.

I documenti e le informazioni trasmessi alle Istituzioni devono essere completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Ai rapporti con le Istituzioni, nel corso delle eventuali attività ispettive, si applicano le regole generali previste nella Parte Speciale di cui al capitolo 7 del presente Modello (Rapporti con organi ispettivi).

(III) Rapporti con il Comitato di Vigilanza e con la Società di Revisione Legale

Il Direttore Generale è responsabile della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Comitato di Vigilanza e alla Società di Revisione e deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa.

Le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Comitato di Vigilanza e della Società di Revisione Legale, devono essere documentate e conservate a cura del Responsabile di Funzione.

Il Direttore Generale assicura che tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea dei Soci Fondatori o del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Comitato di Vigilanza e/o la Società di Revisione Legale debbano esprimere parere, siano messi a disposizione di questi ultimi con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.

Il conferimento dell'incarico alla Società di Revisione deve avvenire sulla base di regole formalizzate in conformità a quanto previsto nel Codice Etico della Fondazione e nel rispetto delle regole generali adottate dalla stessa nei rapporti con consulenti e collaboratori.

(IV) Rapporti con consulenti e collaboratori, ivi inclusi i rapporti con i docenti

Si applicano le regole generali indicate nella Parte Speciale di cui al capitolo 7 punto (II) (Rapporti con consulenti e collaboratori) del presente Modello nonché la Il Sistema di Gestione della Qualità per Fondazione: Capitolo 8: "Realizzazione dei servizi".

(V) Rapporti con fornitori

Fermo restando quanto con maggior dettaglio è previsto sulla PG.03 "Approvvigionamento e gestione fornitori" (procedura del Sistema di Gestione per la Qualità), nei rapporti con i fornitori di beni e servizi non vi deve essere identità tra chi richiede la fornitura, chi effettua l'acquisto, chi certifica la consegna e chi effettua il pagamento.

La Fondazione è un soggetto tenuto all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (*split payment*), pertanto la scelta del fornitore è subordinata all'applicazione da parte dello stesso di questo meccanismo.

Devono essere rispettati i criteri tecnico-economici per la selezione dei potenziali fornitori e deve essere espletata un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione delle offerte.

L'individuazione del fornitore è effettuata con modalità che variano a seconda delle fasce di spesa.

In particolare, per le forniture e i servizi di importo inferiore a € 40.000 più IVA si può procedere tramite affidamento diretto, previa richiesta di un numero idoneo di preventivi, per permettere un confronto competitivo o mediante lo svolgimento di un confronto con le condizioni presenti sul mercato: (i) per importi minori o uguali a € 2.000 più IVA è necessario richiedere di norma almeno un preventivo; (ii) per importi maggiori di € 2.000 e inferiori a € 40.000 più IVA è necessario richiedere di norma almeno tre preventivi da diversi fornitori. L'acquisizione dei preventivi può avvenire anche con ricerca via internet.

Per importi superiori o uguali a € 40.000 più IVA è necessario seguire la procedura selettiva semplificata, disciplinata dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Contratti sotto soglia - Codice Appalti)

Sulla base delle condizioni offerte è quindi selezionato il fornitore e si procede all'acquisto, a seguito di apposita autorizzazione del Direttore Generale.

In caso di prestazioni strumentali a progetti finanziati da altri enti (i.e. progetti finanziati dal FEI – Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi), la Fondazione Mondo Digitale si adegua di norma alle prescrizioni contenute nei bandi o nei documenti programmatici predisposti da tali enti, richiedendo, ove previsto, un numero maggiore di preventivi.

I nominativi dei fornitori affidatari sono oggetto di valutazione da parte della Fondazione Mondo Digitale, ai fini di un'eventuale successiva richiesta di preventivo per prestazioni analoghe a quelle eseguite.

È obbligatorio lasciare evidenza delle motivazioni della scelta operata;

È necessario formalizzare il rapporto contrattuale prevedendo esplicitamente l'obbligo del Fornitore di prendere conoscenza ed osservare il Codice Etico della Fondazione.

(VI) Comunicazione all'esterno di dati e notizie relativi alla Fondazione

Le comunicazioni di dati e notizie all'esterno deve avvenire sulla base di principi di veridicità correttezza e completezza. Le comunicazioni di dati e notizie all'esterno può essere effettuato esclusivamente dalle funzioni a ciò delegate, o con l'autorizzazione di queste, nel rispetto delle procedure definite.

(VII) Rapporti con soggetti privati rilevanti

I rapporti con i soggetti privati rilevanti devono sempre essere improntati alla legalità, alla correttezza e alla trasparenza e governati da indipendenza di giudizio.

3.6 Procedure e Protocolli di prevenzione

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Fondazione sono da considerarsi parte integrante del presente Modello.

4 Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

4.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, richiamati dall'art. 25-septies del Decreto e di seguito riportati.

A differenza delle altre ipotesi di reato presupposto previste nel Decreto che richiedono la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa), i delitti di cui alla presente Parte Speciale sono puniti a titolo di colpa.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

È punita la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

È punita la condotta di chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro .

Per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta.

La lesione è grave se:

1. dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso, come l'udito, o di un organo, come ad esempio l'apparato dentale.

La lesione è gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili);
2. la perdita totale di un senso;
3. la perdita totale di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima ovvero dalla morte, può essere perpetrato tramite un *comportamento attivo* (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un *atteggiamento omissivo* (un soggetto investito di posizione c.d. "di garanzia" non interviene a impedire l'evento dannoso). La condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e, in tal modo, non impedisce il verificarsi dell'evento.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati *mediante colpa*: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o *specifico* (violazione di regole di condotta originariamente nate da norme di esperienza, successivamente positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). In questo vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D.Lgs. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo: all'interno di tali figure il soggetto agisce rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento – conseguenza della propria condotta delittuosa, non limitandosi ad un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa.

Con riferimento a quanto evidenziato in merito all'atteggiamento omissivo, si specifica che un soggetto risponde della propria condotta colposa omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una *posizione di garanzia*, che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. Le norme individuano nel datore di lavoro il garante "*dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro*" e la sua posizione di garanzia è comunque, in parte, trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati (si ricorda a tal fine che non sono delegabili la valutazione dei rischi e la nomina del RSPP). Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva dell'agente deve essere necessariamente *aggravata*, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto (aspetto relativo alla colpa specifica);
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alla miglior tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro (aspetto relativo alla colpa generica);
- ai fini del Modello, non esclude tutte le responsabilità in capo all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. L'obbligo di prevenzione è escluso solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità,

dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

4.2 Aree di attività a rischio

Per definire preliminarmente le attività sensibili, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, occorre considerare le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso, da parte di membri dell'organizzazione, il reato per violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro, a tale fine Fondazione Mondo Digitale ha tratto spunto dalla Valutazione di rischi prevista dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza.

Attraverso la Valutazione dei rischi si sono individuate le condizioni, ove ragionevolmente è possibile, si manifestino degli eventi lesivi.

Sono state considerate maggiormente sensibili le seguenti aree:

- Designazione del RSPP;
- Assegnazione di mansioni;
- Nomina del medico competente;
- Valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento;
- Individuazione dei fattori di rischio;
- Individuazione ed elaborazione delle misure preventive e protettive e di DPI;
- Elaborazione delle procedure in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso e verifiche periodiche delle stesse;
- Vigilanza sul rispetto delle procedure adottate e delle istruzioni date ai lavoratori in materia di sicurezza, prevenzione incendi e primo soccorso;
- Informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e misure di prevenzione adottate;
- Acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie;
- Programmazione delle riunioni periodiche sulla sicurezza;
- Programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- Conservazione ed aggiornamento del registro infortuni;
- Invio delle informazioni al RSPP, al Datore di Lavoro e all'Organismo di Vigilanza;
- Implementazione e comunicazione delle procedure che riguardano primo soccorso, antincendio, evacuazione dei lavoratori;
- Ispezioni al fine della prevenzione incendi;

- Informazione e Formazione dei lavoratori;
- Controllo dell'utilizzo dei DPI.

Le attività sopra riportate fanno capo, ciascuno per quanto di competenza a Datore di Lavoro e RSPP.

Occorre specificare che Fondazione Mondo Digitale ha sede all'interno di un edificio scolastico di proprietà del Comune di Roma, ottenuto in concessione amministrativa per un periodo di nove anni, a partire dal 5 maggio 2008.

4.3 Regole di organizzazione, gestione e controllo

Il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; per quanto riguarda questi aspetti si rinvia interamente a tale elaborato.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è adottato ed attuato al fine di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Oltre a tutto quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro e, quindi, dalle procedure in materia di sicurezza implementate dalla Fondazione, la stessa adotta gli ulteriori seguenti controlli:

Presidi esistenti: Codice Etico

4.4 Ulteriori controlli

Ai sensi del Modello vengono istituiti ulteriori controlli specifici volti a fare in modo che il sistema organizzativo della Fondazione, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento.

Per il controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dalla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro:

- i soggetti qualificati come Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico competente aggiornano periodicamente l'Organismo di Vigilanza della Fondazione in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico competente comunicano senza indugio le carenze, le anomalie e le inadempienze riscontrate;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione fornisce copia di ogni Documento di Valutazione dei Rischi e ogni suo aggiornamento all'Organismo di Vigilanza della Fondazione;
- il personale, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Medico competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Datore di Lavoro possono segnalare all'Organismo di Vigilanza informazioni e notizie sulle eventuali carenze nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e il Medico competente devono comunicare al Datore di Lavoro e all'Organismo di Vigilanza ogni impedimento all'esercizio delle loro funzioni affinché siano adottate le decisioni conseguenti;
- il Datore di Lavoro e l'Organismo di Vigilanza si assicurano che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che dispongano delle competenze e qualità necessarie, che abbiano poteri, anche di spesa, sufficientemente adeguati all'incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite;
- il Datore di Lavoro, prima di procedere alla delega delle proprie funzioni in merito alla sicurezza, o alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o di un Medico competente, invia il curriculum di ogni candidato all'Organismo di Vigilanza, il quale potrà esprimere un parere in merito all'effettiva competenza e adeguatezza dei profili prescelti a ricoprire l'incarico;
- l'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle sue funzioni può domandare l'assistenza dei responsabili della sicurezza nominati dalla Fondazione, nonché di competenti consulenti esterni.

4.5 Attività di audit per la verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

Ai fini delle attività di controllo sopra indicate vengono condotte specifiche attività di audit, a cura dell'Organismo di Vigilanza, anche con la collaborazione dei soggetti aziendali competenti o di consulenti esterni.

4.6 Procedure e Protocolli di prevenzione

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Fondazione sono da considerarsi parte integrante del presente Modello.

**5 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita**

5.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, richiamati dall'art. 25-octies del Decreto e di seguito riportati.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

È punita la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

È punita la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

È punita la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

5.2 Aree di attività a rischio

Le seguenti aree di attività sono state ritenute più specificatamente a rischio a conclusione dell'attività di valutazione condotta internamente dalla Fondazione:

i. Erogazione di contributi e premi, esecuzione di pagamenti e/o incassi tramite contanti.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: le attività di erogazione contributi e premi, esecuzione di pagamenti o di incassi tramite contanti sono, in tale sede, prese in considerazione quali attività potenzialmente a rischio commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita. Nell'ambito di tali attività agiscono principalmente il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, la Segreteria di Fondazione e le funzioni da questi delegate. I reati citati potrebbero essere commessi, a titolo meramente esemplificativo, mediante (i) pagamenti a favore di soggetti diversi dagli intestatari del rapporto commerciale; (ii) incassi da soggetti diversi dagli intestatari del rapporto commerciale o provenienti da piazze diverse da quelle indicate nell'ordine/contratto o incasso di titoli di credito con la clausola di trasferibilità e di provenienza illecita (assegni bancari e postali, assegni circolari).

Presidi esistenti: Codice Etico

ii. Gestione del Processo Acquisti (conferimento incarichi a professionisti e approvvigionamento di beni e servizi).

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: il Processo acquisti è in tale sede preso in considerazione quale attività potenzialmente a

rischio commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita. L'analisi di tale processo attiene principalmente al controllo dei flussi finanziari in relazione al ciclo passivo. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, i Responsabili di settore/area, l'Ufficio Stampa e le funzioni da questi eventualmente delegate. Le attività rilevanti sono la qualifica dei fornitori, l'individuazione del fornitore, l'inoltro dell'ordine, il monitoraggio del processo, la verifica dei prodotti e/o dell'effettiva prestazione del servizio e la disposizione di pagamento. I reati potrebbero essere commessi, a titolo meramente esemplificativo, mediante acquisti a prezzi e condizioni vantaggiose da nuovi fornitori non conosciuti sul mercato o con sede in Paesi a Rischio o Paradisi Fiscali o mediante acquisti di prodotti con segni distintivi contraffatti o di provenienza ignota o con uso di documenti che appaiono contraffatti.

Presidi esistenti: Codice Etico

PG.03 "Approvvigionamento e gestione fornitori"
(procedura del Sistema di Gestione per la Qualità)

iii. Gestione del Processo Vendite ed Incassi.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: il Processo vendite ed incassi è in tale sede preso in considerazione quale attività potenzialmente a rischio commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita. L'analisi di tale processo attiene principalmente al controllo dei flussi finanziari in relazione al ciclo attivo. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente, ciascuno per quanto di propria competenza, il Direttore Generale, Responsabili di settore/area nonché le funzioni da questi delegate. I reati potrebbero essere commessi, a titolo meramente esemplificativo, mediante (i) vendite a clienti nuovi di cui è difficoltoso l'accertamento dell'oggetto sociale, la conoscenza del profilo economico e la verifica nel tempo della titolarità del rapporto commerciale (per esempio nel caso di continui mutamenti della compagine sociale); (ii) incassi da soggetti diversi dagli intestatari del rapporto commerciale o provenienti da piazze diverse da quelle indicate nel contratto; incasso di titoli di credito con la clausola di trasferibilità e di provenienza illecita (assegni bancari e postali, assegni circolari).

Presidi esistenti: Codice Etico

I presidi sopra indicati sono quelli espressamente adottati dalla Fondazione, ulteriori rispetto ai principi allo stesso modo e con pari valenza adottati dalla Fondazione stessa così come specificatamente espressi nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale.

È prevista una specifica attività di audit avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità delle procedure indicate a presidio delle varie attività sopra riportate.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal Direttore Generale, anche su segnalazione della Segreteria di Fondazione, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

5.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti "**Esponenti Aziendali**" di Fondazione Mondo Digitale nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni, outsourcer e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti denominati "**Destinatari**").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

5.4 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni, outsourcer e Partner, di:

1. verificare che gli incassi tramite somme di denaro in contanti o assegni bancari siano supportati da un ordine e/o contratto autorizzato dall'ente preposto;
2. non accettare beni e/o servizi e/o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un ordine/contratto adeguatamente autorizzato;
3. non effettuare pagamenti in contanti superiori a Euro 1.000 (sono a tal fine rilevanti anche i pagamenti effettuati in più soluzioni di importo minore ma riguardanti la medesima fornitura e complessivamente considerati superiori a Euro 1.000).

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'**espresso divieto** a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e a carico dei Collaboratori Esterni e Partner di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

5.5 Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, la Fondazione definisce dei principi di attuazione dei comportamenti prescritti all'interno delle attività sensibili, come individuate nel paragrafo 10.2 della presente sezione.

I principi di attuazione dei comportamenti prescritti adottati dalla Fondazione sono qui di seguito riportati:

(I) Rapporti con fornitori

Si applicano le regole generali indicate nella Parte Speciale di cui al paragrafo 3.5 punto (V) (Rapporti con fornitori) del presente Modello.

(II) Rapporti con consulenti e collaboratori

Si applicano le regole generali indicate nella Parte Speciale di cui al paragrafo 2.5 punto (II) (Rapporti con consulenti e collaboratori) del presente Modello.

5.6 Procedure e Protocolli di prevenzione

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Fondazione sono da considerarsi parte integrante del presente Modello.

6 Delitti informatici e trattamento illecito di dati

6.1 Le fattispecie di reato

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati, indicati nell'art. 24-bis del Decreto e qui di seguito riportati.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste al presente Capo (i.e. Capo III Titolo VII Libro II del c.p. "falsità in atti") riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Attraverso il richiamo effettuato al Capo III del c.p. vengono ad assumere rilevanza quali Reati presupposto ai fini del Decreto anche le c.d. falsità in atti, disciplinate dagli artt. 476 e ss. del c.p.

La fattispecie di cui all'art. 491-bis c.p. potrebbe pertanto configurarsi attraverso l'alterazione, la contraffazione, la falsa attestazione, la soppressione o la distruzione e l'occultamento di documenti informatici aventi efficacia probatoria (intendendosi per "documento informatico" la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti).

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui taluno abusivamente s'introduca o permanga - contro la volontà espressa o tacita di colui che ha il diritto di escluderlo - all'interno di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è da uno a cinque anni se:

- a. il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- b. se il colpevole per commettere il falso usa violenza sulle cose o sulle persone, ovvero se è palesemente armato;
- c. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Tale ipotesi di Reato si realizza ogni qual volta il soggetto agente, abusivamente ed al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare un danno, si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico,

protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui taluno si procuri, riproduca, diffonda, comunichi, consegna o comunque metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati e/o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti o al fine di favorirne l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del funzionamento dello stesso.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura quando taluno, fraudolentemente, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Tale delitto è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La stessa pena si applica, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui sopra.

I delitti di cui sopra sono punibili a querela della persona offesa. La pena è tuttavia aumentata (da uno a cinque anni) e si procede d'ufficio se il fatto è commesso:

- (i) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- (ii) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- (iii) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Tale reato potrebbe configurarsi, ad esempio, attraverso l'intercettazione abusiva di una comunicazione informatica (mail di dipendenti) ovvero per presa di cognizione del contenuto del messaggio in corso di trasmissione tra due o più soggetti determinati a loro insaputa.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Tali ipotesi di Reato si configura nel caso in cui taluno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico

ovvero idonee ad impedire o interrompere comunicazioni intercorrenti tra più sistemi.

Tale Reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni (a meno che non ricorrano le circostanze di cui al quarto comma dell'art. 617-quater: in tal caso la pena della reclusione è da uno a cinque anni).

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui taluno distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui. Tale delitto è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La punibilità dello stesso è invece prevista d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema o se il reato è commesso con violenza alla persona o con minaccia (art. 635, comma 2, n 1 c.p.).

Tale fattispecie di Reato potrebbe realizzarsi, ad esempio, attraverso il deterioramento, la cancellazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui taluno commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati, o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale delitto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La fattispecie delittuosa potrebbe configurarsi, a titolo esemplificativo, nel caso in cui si verifichi la distruzione, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Anche in questo caso la fattispecie di Reato potrebbe essere integrata, ad esempio, tramite la distruzione, il danneggiamento o qualsiasi altra operazione che renda inservibili sistemi informatici o telematici altrui.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui il fatto di cui all'art. 635-quater sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

In tal caso la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se però dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tale fattispecie può realizzarsi, a titolo esemplificativo, attraverso la distruzione, il danneggiamento o qualsiasi altra operazione che renda inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Tale fattispecie di Reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

6.2 Aree di attività a rischio

L'attività che la Fondazione ha individuato al proprio interno come sensibile, nell'ambito dei Reati di cui al Decreto e dell'applicazione delle relative sanzioni, con particolare riferimento ai Reati informatici e di trattamento illecito dei dati è:

i. Gestione dei Sistemi Informatici.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: la gestione dei sistemi informatici è a vario titolo riconducibile all'attività del Responsabile Servizi Tecnici. I reati indicati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere integrati: attraverso l'introduzione, senza averne autorizzazione in sistemi protetti da misure di sicurezza, anche della P.A. senza esserne autorizzati; attraverso il possesso abusivo di codici o altri mezzi di accesso ad un sistema informatico protetto; attraverso la diffusione di programmi idonei a danneggiare un sistema informatico di un competitor, attraverso l'intercettazione abusiva di una conversazione informatica, attraverso la distruzione, il deterioramento o la cancellazione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, attraverso la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dalla P.A.. Il reato di falsità in documenti informatici invece potrebbe essere realizzato dai soggetti di volta in

volta interessati attraverso, a titolo esemplificativo, la falsa attestazione, in atti e documenti informatici, di fatti dei quali l'atto o il documento stesso è destinato a provare la verità (sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000).

Presidi esistenti: Codice Etico

I presidi sopra indicati sono quelli espressamente adottati dalla Fondazione, ulteriori rispetto ai principi allo stesso modo e con pari valenza adottati dalla Fondazione stessa così come specificatamente espressi nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale.

È prevista una specifica attività di audit avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità dei controlli indicati a presidio delle attività sopra indicate.

Eventuali integrazioni circa ulteriori eventuali aree di attività a rischio Reato potranno essere disposte dal Direttore Generale, anche su segnalazione del Responsabile dell'Area Tecnica, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

6.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti **"Esponenti Aziendali"** di Fondazione Mondo Digitale nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti denominati **"Destinatari"**).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

6.4 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività, tutti i Destinatari del Modello come sopra definiti sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Fondazione ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico, dalle procedure adottate dalla Fondazione e alle regole dettate dalla normativa in materia di Reati informatici e di trattamento illecito dei dati.

In particolare, è previsto espressamente dalla Fondazione l'obbligo di rispettare le licenze, dei diritti d'autore e di tutte le leggi e regolamenti locali, nazionali ed internazionali che tutelano la proprietà intellettuale e le attività on-line.

È inoltre previsto l'**espresso divieto** di:

1. installazione, downloading e/o utilizzo di programmi e tools informatici che permettano di alterare, contraffare, attestare falsamente, sopprimere, distruggere e/o occultare documenti informatici pubblici o privati;
2. installazione, downloading e/o utilizzo di programmi e tools informatici che consentano l'introduzione abusiva all'interno di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o che permettano la permanenza (senza averne l'autorizzazione) al loro interno, in violazione

delle misure poste a presidio degli stessi dal titolare dei dati o dei programmi che si intende custodire o mantenere riservati;

3. reperimento, diffusione, condivisione e/o comunicazione di passwords, chiavi di accesso, o altri mezzi idonei a permettere le condotte di cui ai punti 1) e 2) che precedono;
4. utilizzo, reperimento, diffusione, condivisione e/o comunicazione circa le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
5. utilizzo, reperimento, diffusione, installazione, downloading, condivisione e/o comunicazione circa le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche, anche se intercorrenti tra più sistemi;
6. distruzione, deterioramento, cancellazione, inservibilità totale o parziale, alterazione o soppressione di dati o programmi informatici altrui o grave ostacolo al loro funzionamento;
7. utilizzo, installazione, downloading e/o comunicazione di tecniche, programmi o tools informatici che consentano di modificare il campo del sender o qualunque altra informazione ad esso relativa o che permettano di nascondere l'identità del mittente o di modificare le impostazioni degli strumenti informatici forniti in dotazione dalla Fondazione ai Destinatari delle disposizioni del Modello;
8. utilizzo di files sharing softwares e/o chat nonché di accesso a siti a scopo ludico o ricreativo.

6.5 Procedure e Protocolli di prevenzione

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Fondazione sono da considerarsi parte integrante del presente Modello.

7 Delitti contro l'industria ed il commercio

7.1 Le fattispecie di reato

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati completati nell'art. 25-bis.1 del Decreto.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui un soggetto adopera violenza sulle cose ovvero utilizza mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Tale reato è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da Euro 103 a Euro 1.032.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia. In tale caso il reato è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui un soggetto, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. In tali casi il reato è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui un soggetto pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Il reato è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui un soggetto pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Tale reato è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui un soggetto, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Tale reato è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui un soggetto contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

7.2 Aree di attività a rischio

La seguente area di attività è stata ritenuta più specificatamente a rischio a conclusione dell'attività di valutazione condotta internamente dalla Fondazione:

- ii. Sviluppo e distribuzione di contenuti educativi elaborati dalla Fondazione, nonché attività di offerta al pubblico di gadget durante fiere e/o convegni.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta delle attività aventi ad oggetto lo sviluppo e la distribuzione di contenuti educativi, nonché dell'attività di offerta al pubblico di gadget durante lo svolgimento di eventi, fiere e/o convegni. Tali attività sono, in tale sede, prese in considerazione quali attività potenzialmente a rischio commissione del reato di frode nell'esercizio del commercio, il quale potrebbe essere commesso, a titolo meramente esemplificativo, consegnando al pubblico una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita, per origine, provenienza, qualità o quantità. Nell'ambito di tale attività agiscono principalmente Direttore Generale, Responsabili di settore/area.

Presidi esistenti: Codice Etico

Il Sistema di Gestione della Qualità per Fondazione: Capitolo 8: "Realizzazione dei servizi"

I presidi sopra indicati sono quelli espressamente adottati dalla Fondazione, ulteriori rispetto ai principi allo stesso modo e con pari valenza adottati dalla Fondazione stessa così come specificatamente espressi nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale.

È prevista una specifica attività di audit avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità dei controlli indicati a presidio delle attività sopra indicate.

Eventuali integrazioni circa ulteriori eventuali aree di attività a rischio Reato potranno essere disposte dal Direttore Generale, anche su segnalazione dei Responsabili di settore/area e/o del Responsabile Qualità di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

7.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti **"Esponenti Aziendali"** di Fondazione Mondo Digitale nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti denominati **"Destinatari"**).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

7.4 Principi generali di comportamento

Per Fondazione Mondo Digitale è di primaria importanza che il mercato sia basato su una concorrenza corretta e leale. Tutte le funzioni sono tenute ad osservare scrupolosamente le leggi in materia e a collaborare con le autorità regolatrici del mercato.

Eventuali forme di collaborazione con concorrenti della Fondazione relativamente a prezzi, marketing, elenchi e sviluppo di prodotti e servizi, aree e obiettivi di vendita, studi di mercato e informazioni di proprietà esclusiva della Fondazione o, comunque, di carattere confidenziale, possono costituire atto illecito e fonte di responsabilità per la Fondazione ai sensi della disciplina vigente. È pertanto proibito ai Dipendenti instaurare con i concorrenti, effettivi o potenziali, rapporti non preventivamente approvati dal proprio superiore e previo parere positivo dell'Organismo di Vigilanza.

Fondazione Mondo Digitale condanna il compimento di qualunque comportamento illecito, o comunque sleale, posto in essere allo scopo di impossessarsi di segreti commerciali, elenchi fornitori, o informazioni relative alle infrastrutture o ad altri aspetti dell'attività economica di terzi. La Società, inoltre, non assume dipendenti provenienti da società concorrenti al fine di ottenere informazioni di carattere confidenziale, né induce il personale o i clienti di società concorrenti a rivelare informazioni che essi non possono divulgare.

È previsto l'**espresso obbligo**, a carico di tutti i Destinatari del Modello, di:

- rispettare la normativa, italiana, comunitaria e estera, in materia di proprietà industriale, ivi inclusa la normativa relativa al "Made In" nonché le procedure interne;
- verificare, per quanto possibile e se necessario tramite il supporto tecnico di un esperto, l'esistenza di diritti industriali su nuovi prodotti e/o su nuovi disegni e modelli.

È, pertanto, previsto l'**espresso divieto**, a carico di tutti i Destinatari del Modello, di:

- adoperare violenza sulle cose ovvero utilizzare mezzi fraudolenti per ostacolare l'attività industriale o commerciale altrui;
- porre in essere, nell'esercizio di un'attività industriale, commerciale o comunque produttiva, atti di concorrenza facendo ricorso alla violenza o alla minaccia;
- perpetrare condotte idonee a cagionare nocumento alle industrie nazionali ponendo in vendita o comunque mettendo in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- consegnare all'acquirente, nell'ambito e/o nell'esercizio di un'attività commerciale o di uno spaccio aperto al pubblico, una cosa mobile per un'altra (*aliud pro alio*) ovvero una cosa mobile che per origine, provenienza, qualità o quantità è diversa rispetto a quella dichiarata o pattuita;
- vendere o porre comunque in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi - nazionali o esteri - atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità delle opere stesse o del prodotto;
- fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando il titolo di proprietà industriale, pur potendo conoscere dell'esistenza dello stesso, nonché cercare di trarre profitto dai beni di cui sopra introducendoli nel territorio dello Stato, detenendoli e/o ponendoli in vendita o mettendoli comunque in circolazione.

7.5 Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, la Fondazione ha definito, in via generale, principi di attuazione dei comportamenti prescritti.

I principi di attuazione dei comportamenti prescritti adottati dalla Fondazione sono qui di seguito riportati:

- il processo di selezione e assunzione del personale si svolge nell'assoluto rispetto di quanto previsto dai Protocolli aziendali, i quali garantiscono l'intervento di più persone nell'ambito del processo ed idonei sistemi di *reporting*;

- il processo di brevettazione seguito all'interno della Fondazione impone una rigida verifica di anteriorità prima di procedere alla registrazione presso l'Ufficio brevetti e marchi, al fine di evitare di incorrere in marchi/brevetti già oggetto di deposito;
- in caso di acquisizioni o licenze d'uso di marchi/brevetti è obbligatoria una verifica di legittimità sulla regolare titolarità del marchio/brevetto da parte del soggetto cedente (i.e. richiesta attestazione del deposito presso il registro marchi; attestazioni documentali della concessione del brevetto da parte delle autorità competenti);
- in caso di acquisizioni o licenze d'uso di marchi/brevetti è altresì obbligatoria la stipula di uno specifico contratto di licenza/concessione, il quale prevede, tra l'altro, una clausola di rispetto della normativa in tema di proprietà intellettuale.

7.6 Procedure e Protocolli di prevenzione

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Fondazione sono da considerarsi parte integrante del presente Modello.

8 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

8.1 Le fattispecie di reato

La Legge n. 99/2009 ha inserito tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 una serie di fattispecie contenute nella Legge n. 633/1941 in materia di "Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (dall'art. 171 all'art. 171-octies) di seguito descritte.

Art. 171, comma 1, lett. a-bis), e comma 3 (L. n. 633/1941)

Tale norma punisce la condotta di messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione di un sistema di reti telematiche e mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. Altresì, la pena è aggravata se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Tale norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

L'inserimento del delitto nel D.Lgs. n. 231/2001 risponde quindi ad una visione di responsabilizzazione di tutte quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si potrebbero mettere a disposizione del pubblico opere protette dal diritto d'autore.

Art. 171-bis (L. n. 633/1941)

Tale norma punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratori o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Fondazione italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tale norma è posta a tutela penale del *software* e delle banche dati. Con il termine "*software*", si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore; mentre con "banche dati", si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Art. 171-ter (L. n. 633/1941)

Tale norma punisce chi a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri, o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parte di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Fondazione italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano

principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- h) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- h-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola su un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- i) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- l) promuove o organizza le attività illecite di cui sopra.

Tale norma è volta alla tutela di una numerosa serie di opere dell'ingegno, sia quelle destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, ma anche opere musicali, letterarie, scientifiche o didattiche. Le condizioni di punibilità riguardano l'utilizzo non personale dell'opera dell'ingegno e il dolo specifico di lucro.

Art. 171-septies (L. n. 633/1941)

Tale norma punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; ovvero chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2, della presente legge.

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo di comunicazione.

Art. 171-octies (L. n. 633/1941)

Tale norma punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

8.2 Aree di attività a rischio

Le seguenti aree di attività sono state ritenute più specificatamente a rischio a conclusione dell'attività di valutazione condotta internamente dalla Fondazione:

i. Attività di marketing e gestione delle comunicazioni verso l'esterno.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività relativa alla gestione delle attività pubblicitarie e delle comunicazioni verso l'esterno, nonché all'utilizzo e/o al trattamento di brani musicali, foto e immagini, anche durante lo svolgersi di eventi, fiere e convegni. Tale attività è, in tale sede, presa in considerazione quale attività a rischio commissione dei reati in violazione del diritto d'autore, i quali potrebbero essere commessi, a titolo meramente esemplificativo, utilizzando abusivamente opere tutelate dal diritto d'autore nella realizzazione delle campagne pubblicitarie. In tale attività agiscono principalmente il Direttore Generale e l'Ufficio Stampa.

Presidi esistenti: Codice Etico

ii. Gestione dei rapporti di sponsorizzazione e delle partnership.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività relativa all'utilizzo di loghi, marchi e/o segni distintivi della controparte contrattuale nell'ambito della gestione dei rapporti con sponsor e/o partner. Tale attività è, in tale sede, presa in considerazione quale attività a rischio commissione dei reati in violazione del diritto d'autore, i quali potrebbero essere commessi, a titolo meramente esemplificativo, utilizzando e/o diffondendo abusivamente opere tutelate dal diritto d'autore. In tale attività agiscono principalmente Direttore Generale, Responsabili di settore/area e l'Ufficio Stampa.

Presidi esistenti: Codice Etico

Proposte di collaborazione stipulate con gli
Sponsor/Partner

iii. Gestione delle attività legate all'utilizzo di opere didattiche e/o scientifiche.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta del processo relativo all'utilizzo e/o al trattamento di opere didattiche e/o scientifiche nell'ambito delle attività necessarie ai fini della predisposizione ed elaborazione di progetti. Tale attività è, in tale sede, presa in considerazione quale attività a rischio commissione dei reati in violazione del diritto d'autore, i quali potrebbero essere commessi, a titolo meramente esemplificativo, utilizzando e/o diffondendo abusivamente opere tutelate dal diritto d'autore. In tale processo agiscono principalmente Direttore Generale, i Responsabili di settore/area. e Responsabile Qualità.

Presidi esistenti: Codice Etico

Il Sistema di Gestione della Qualità per Fondazione:
Capitolo 8: "Realizzazione dei servizi"

iv. Gestione della rete telematica aziendale.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: tale attività consiste nella gestione dei profili di accesso alla rete telematica aziendale e di monitoraggio del traffico di rete. Tale attività è, in tale sede, presa in considerazione quale attività a rischio di commissione dei delitti in violazione del diritto d'autore. Nell'ambito di tale processo agiscono prevalentemente il Direttore Generale, il Responsabile Servizi tecnici, l'Ufficio Stampa, i Responsabili di settore/area.

Presidi esistenti: Codice Etico

v. Gestione dell'accesso e uso di licenze software e banche dati tutelati da copyright.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta delle attività di acquisto, gestione e utilizzo delle licenze d'uso software e delle banche dati. L'attività in oggetto è, in tale sede, presa in considerazione quale attività potenzialmente a rischio commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, i quali potrebbero essere commessi, a titolo meramente esemplificativo, attraverso la duplicazione abusiva di programmi coperti da licenza ovvero nella commercializzazione di software e/o opere altrui protette dal diritto d'autore. Nell'ambito di tali attività agiscono principalmente il Direttore Generale, il Direttore Scientifico e il Responsabile Servizi Tecnici.

Presidi esistenti: Codice Etico

I presidi sopra indicati sono quelli espressamente adottati dalla Fondazione, ulteriori rispetto ai principi allo stesso modo e con pari valenza adottati dalla Fondazione stessa così come specificatamente espressi nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale.

È prevista una specifica attività di audit avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità dei controlli indicati a presidio delle attività sopra indicate.

Eventuali integrazioni circa ulteriori eventuali aree di attività a rischio Reato potranno essere disposte dal Direttore Scientifico, anche su segnalazione

dell'Ufficio Stampa, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

8.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti “**Esponenti Aziendali**” di Fondazione Mondo Digitale nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni, outsourcer e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti denominati “**Destinatari**”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

8.4 Principi generali di comportamento

La Fondazione salvaguarda i diritti d'autore, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela; la Fondazione impone il rigoroso rispetto della normativa sul diritto d'autore, con particolare riferimento allo sviluppo e all'utilizzo di software e opere dell'ingegno e attiva tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie a garantire il rispetto della normativa.

La Fondazione rispetta le restrizioni specificate negli accordi di licenza relativi alla produzione/distribuzione di prodotti di terzi, ovvero di quelli stipulati con i propri fornitori di software e vieta l'utilizzo o la riproduzione di software o di documentazione al di fuori di quanto consentito da ciascuno di detti accordi di licenza.

La Fondazione condanna qualsiasi comportamento volto a determinare la perdita, il furto, la diffusione non autorizzata o l'uso improprio della proprietà industriale ed intellettuale propria o altrui ovvero di informazioni riservate.

8.5 Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, la Fondazione ha definito, in via generale, principi di attuazione dei comportamenti prescritti.

I principi di attuazione dei comportamenti prescritti adottati dalla Fondazione sono qui di seguito riportati:

- l'installazione di software deve essere autorizzata dal Responsabile dell'Area Tecnica;
- tutti i software acquistati dalla Fondazione devono essere forniti della relativa licenza. È vietata la riproduzione non autorizzata di software, di documentazione o di altri materiali protetti da diritto d'autore;
- tutti i dati contenuti nel sistema informativo aziendale sono di proprietà della Fondazione e non possono essere copiati o diffusi all'esterno.

8.6 Procedure e protocolli di prevenzione

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Fondazione sono da considerarsi parte integrante del presente Modello.

9 Reati ambientali

9.1 Le fattispecie di reato

Con la pubblicazione del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ed entrato in vigore il 16 agosto 2011, il legislatore italiano ha recepito la direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell'ambiente, varata per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all'ambiente considerato nel suo complesso. Il D.Lgs. n. 121/2011 ha inserito tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-undecies, ulteriori ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti afferenti diverse fattispecie di reato ambientale, di seguito indicate.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a Euro 4.000, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a Euro 4.000, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Pertanto, la norma punisce chiunque: (i) uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta; (ii) distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è identificabile nello "stato di conservazione della specie".

Il reato inoltre è qualificabile come "reato di pericolo": ai fini della configurabilità dell'illecito non è necessario, infatti, che si verifichi effettivamente un danno, ma è sufficiente il solo fatto di mettere in pericolo lo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a Euro 3.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

La norma sanziona la condotta di "chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione".

L'illecito, pertanto, disciplina un reato comune, di danno o di pericolo presunto (dal momento che per la configurazione dell'illecito è necessaria la distruzione o comunque il deterioramento dell'habitat), a carattere istantaneo e con effetti permanenti.

Inoltre, trattandosi di reato contravvenzionale (pene dell'arresto e dell'ammenda), la condotta è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, non essendo necessario che l'agente abbia conoscenza dell'importanza naturalistica del sito danneggiato (ancorché le condotte vietate sembrano presentare una struttura tipicamente dolosa).

Le condotte tipiche individuate dalla fattispecie incriminatrice sono: a) la distruzione dell'habitat (inteso come il luogo in cui le caratteristiche fisiche o abiotiche consentono a una determinata fattispecie vivente, sia essa animale o vegetale, di vivere e svilupparsi); b) il deterioramento dell'habitat, che ne compromette lo stato di conservazione. Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato "dall'habitat all'interno di un sito protetto" e più in generale dalla tutela del patrimonio naturale dello Stato.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

Art. 137 "Scarichi idrici"

Comma 2

La norma sanziona chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Il soggetto attivo del reato è qualsiasi soggetto materialmente autore dello scarico a prescindere dalla titolarità formale dell'insediamento e/o dall'intestazione dell'eventuale provvedimento assentivo sospeso/revocato.

Per acque reflue industriali, si fa riferimento solo all'individuazione del luogo di produzione del refluo, ovvero si deve verificare esclusivamente la provenienza del refluo da un insediamento di tipo produttivo-commerciale.

Ai fini della configurabilità dell'illecito non è necessario che si verifichi effettivamente un danno ambientale, ma è sufficiente il solo fatto di effettuare lo scarico senza autorizzazione/in presenza di autorizzazione sospesa/revocata.

È un reato contravvenzionale, prevedendo la pena dell'arresto e dell'ammenda.

Comma 3

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Viene sanzionata la condotta di chi effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A (All. 5 parte III del T.U.A.) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1 e 108, comma 4. La dottrina ritiene che il richiamo alle sostanze contenute nelle due Tabelle sia da considerarsi tassativo; in sostanza la fattispecie *de qua* non è ravvisabile per sostanze non contenute nella tabella anche se pericolose.

Comma 5

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da Euro 3.000 a Euro 30.000. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da Euro 6.000 a Euro 120.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Viene sanzionata la condotta di chi, in relazione alle diciotto sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1.

Comma 11

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Viene sanzionata la condotta di chi viola i divieti generali di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

Comma 13

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Viene sanzionata la condotta di chi effettua lo scarico in mare, da navi o aeromobili, di sostanze o materiali il cui sversamento risulti in assoluto vietato da disposizioni internazionali.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

Art. 256 "Attività di gestione rifiuti non autorizzata"

Comma 1

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento Euro a ventiseimila Euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento Euro a ventiseimila Euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (D.Lgs. 152/2006, art. 256, comma 4).

Il primo comma dell'art. 256 T.U.A. sanziona la condotta di chiunque svolga attività connesse alla gestione del rifiuto (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione necessaria.

Inoltre è una fattispecie commissiva a consumazione istantanea e non abituale che si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente anche un solo trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice.

Comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da Euro 2.600 a Euro 26.000. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da Euro 5.200 a Euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (D.Lgs. 152/2006, art. 256, comma 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Il terzo comma dell'art 256 T.U.A. disciplina un reato comune, punibile sia a titolo di dolo che di colpa (data la struttura contravvenzionale della fattispecie) la cui condotta si realizza nel momento in cui viene realizzata o gestita una discarica non autorizzata (la condotta di realizzazione di una discarica non autorizzata appartiene al genus degli atti di gestione dei rifiuti). Pertanto tale comma disciplina una fattispecie criminosa commissiva, eventualmente permanente, la cui consumazione è legata all'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo illecito.

Comma 5

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (D.Lgs. 152/2006, art. 256, comma 4).

La norma disciplina un'ipotesi di reato comune, dal momento che il divieto di miscelazione e la relativa sanzione riguardano chiunque abbia la disponibilità dei rifiuti.

Dal punto di vista della condotta la norma vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi di categorie diverse e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, mentre dovrebbero esulare dalla fattispecie le condotte di miscelazione di rifiuti non pericolosi tra loro o di rifiuti pericolosi della medesima categoria (per miscelazione si intende un'unione di rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione e differenziazione).

Comma 6, primo periodo

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da Euro 2.600 a Euro 26.000.

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600 a Euro 15.500 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Le norme la cui violazione costituisce il presupposto della condotta incriminata sono contenute principalmente nell'art. 8 e nell'art. 17 del D.P.R., del 15 luglio 2003, n. 254, che regola la gestione del deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (effettuato nel luogo di produzione) precisando che la durata massima è stabilita in cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore con possibile estensione a trenta giorni per quantitativi inferiori a duecento litri (la definizione temporale del deposito temporaneo esplicita che la formazione del rifiuto sanitario avviene con la chiusura del contenitore e la condotta è punibile solo se il deposito temporaneo abbia ad oggetto quantitativi di rifiuti sanitari uguali o superiori a duecento litri o per quantità equivalenti – soglia che segna il *discrimen* individuato dal legislatore nel ritenere opportuno punire penalmente o meno il deposito temporaneo di rifiuti sanitari).

Nonostante la fattispecie si riferisca a "chiunque", non sembra che in questo caso possa configurarsi un reato comune, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la fattispecie individui un reato proprio ascrivibile unicamente al responsabile della struttura sanitaria, sul quale grava una posizione di garanzia e di controllo da cui discende l'obbligo di compiere l'attività di sorveglianza necessaria ad impedire il deposito di rifiuti (tale indicazione si ritrova specificatamente nell'art. 17 del D.P.R. n. 254/2003, che con chiarezza pone in capo al responsabile della struttura sanitaria, pubblica o privata, la responsabilità per il mancato rispetto delle disposizioni dettate in materia di rifiuti sanitari).

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

Art. 257 "Bonifica dei siti"

Comma 1

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento Euro a ventiseimila Euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da Euro 1.000 a Euro 26.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

L'art. 257 T.U.A. disciplina il reato di mancata bonifica dei siti inquinati, disposta seguito del procedimento amministrativo descritto all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

Il provvedimento emesso dalla competente autorità dovrà essere puntualmente eseguito dal soggetto ritenuto responsabile dell'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee. L'illecito si determina solo qualora vengano superate le "concentrazioni soglia di rischio" (CSR). Nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose è previsto un aggravio di pena.

Comma 2

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da Euro 5.200 a Euro 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

Art. 258 "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"

Comma 4, secondo periodo

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.600 a Euro 9.300. Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p, a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Il comma quarto della norma sanziona chi nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sono pertanto due le condotte sanzionate dal quarto comma di tale norma:

- 1) la predisposizione di un falso ideologico con oggetto documenti attestanti la natura dei rifiuti;
- 2) l'utilizzo di un certificato falso per il trasporto degli stessi.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”

Art. 259 “Traffico illecito di rifiuti”

Comma 1

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da Euro 1.550 a Euro 26.000 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

In sostanza il primo comma dell'art. 259 sanziona la condotta di traffico illecito di rifiuti (che si riferisce esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti stessi), prevedendo un aumento di pena nel caso in cui vengano spediti “rifiuti pericolosi”.

Per quel che riguarda la definizione di “traffico illecito di rifiuti”, questa si individua sulla base dell'art. 26 del Reg. n. 259/1993 che qualifica come tale: “qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata in violazione di determinati adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria” (invio della notifica a tutte le autorità competenti, consenso autorità competenti, spedizione transazionale specificatamente indicata nel documento di accompagnamento, ecc.).

La seconda ipotesi criminosa prevista dal primo comma dell'art. 259 T.U.A. riguarda la spedizione dei rifiuti, destinata al recupero, e indicati nell'allegato 2) al Reg. n. 259/93 (c.d. lista verde), allorché la spedizione medesima sia compiuta in violazione delle condizioni contemplate dall'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del medesimo regolamento (i rifiuti devono essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli per motivi ambientali o sanitari, ecc.).

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”

Art. 260 “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”

Comma 1

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Oggetto delle condotte plurime è la "gestione di ingenti quantitativi di rifiuti", con riferimento alla complessiva quantità di materiale gestita con le diverse azioni.

L'elemento soggettivo richiesto per la sanzionabilità della condotta è quello del dolo specifico così come indicato dalla formula dello stesso art. 260 T.U.A. "al fine di conseguire un ingiusto profitto". Il delitto si configura a prescindere dall'ottenimento dell'illecito vantaggio prefissatosi dall'agente e quest'ultimo può non rivestire necessariamente carattere patrimoniale, potendo avere anche differente natura.

Comma 2

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

Art. 260-bis "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti"

Comma 6

Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Comma 7, secondo e terzo periodo

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.600 a Euro 9.300. Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Comma 8

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata è punito

con la pena prevista dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p.. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo).

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”

Art. 279 “Immissioni in atmosfera”

Comma 5

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Il quinto comma dell'art. 279 D.Lgs. 152/2006 sanziona chi nei casi previsti dal comma 2 (e dunque “chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo...”) superando i valori limite di emissione, determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Con il termine “stabilimento” si intende il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere gestionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate uno o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni.

Con “valore limite di emissione il legislatore ha inteso “il fattore di emissione, la concentrazione la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superate”. I valori limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti “con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto, si intendono stabiliti come media oraria”.

Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione”

Art. 1, comma 1

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 15 milioni a lire 150 milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Comma 2

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione"

Art. 2, Commi 1 e 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli Allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la

sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione"

Art. 6, Comma 4

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 ("Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica") è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 15 milioni a lire 200 milioni.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione"

Art. 3-bis, Comma 1

Alle fattispecie previste dall'art. 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III c.p..

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 "Misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente"

Art. 3 "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive"

Comma 6

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze

utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"

Art. 8 "Inquinamento doloso"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da Euro 10.000 ad Euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da Euro 10.000 ad Euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"

Art. 9 "Inquinamento colposo"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da Euro 10.000 ad Euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da Euro 10.000 ad Euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

9.2 Aree di attività a rischio

Le seguenti aree di attività sono state ritenute più specificatamente a rischio a conclusione dell'attività di valutazione condotta internamente dalla Fondazione:

i. **Gestione degli adempimenti inerenti lo smaltimento di rifiuti di ufficio.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: relativamente al primo comma dell'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006, la gestione dei rifiuti di ufficio è riconducibile al Direttore Generale [Responsabile Ambiente e Sicurezza] e, più in generale, all'attività di chi, di volta in volta, si interfaccia con il soggetto terzo designato allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Fondazione stessa. Il soggetto agente in relazione a tale reato può infatti essere anche chi non esercita professionalmente attività in materia di rifiuti, ma lo fa solo in modo secondario e consequenziale. Il reato è punibile anche a titolo di colpa e potrebbe essere integrato, a titolo esemplificativo, attraverso l'eventuale affidamento dello smaltimento dei rifiuti prodotti in ufficio a società terze prive delle necessarie autorizzazioni.

Per quanto concerne la fattispecie disciplinata dal comma terzo dell'art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006, questa può concretizzarsi nel momento in cui viene realizzata o gestita una discarica non autorizzata (la condotta di realizzazione di una discarica non autorizzata appartiene al genus degli atti i gestione dei rifiuti). La definizione di discarica è data dall'art. 2 del D.Lgs. n. 36/2003 quale "area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno". La consumazione di tale fattispecie criminosa è legata all'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo illecito. Per la consumazione del reato sono necessari "l'accumulo più o meno sistematico, ma comunque ripetuto e non occasionale, di rifiuti in una determinata area, la definitività del loro abbandono ed il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione, requisito che è certamente integrato nel caso in cui sia consistente la quantità dei rifiuti depositati abusivamente" (Cass. Pen., sez. III, 8 settembre 2004, n. 36062). Tale condotta illecita potrebbe, per la Fondazione, essere integrata anche in caso di provvisorietà del deposito e dello stoccaggio dei rifiuti in attesa di trasferimento (modalità di realizzazione ravvisata in Cass. Pen., sez. V, 25 marzo 2005, n. 11924).

Presidi esistenti: Codice Etico

I presidi sopra indicati sono quelli espressamente adottati dalla Fondazione, ulteriori rispetto ai principi allo stesso modo e con pari valenza adottati dalla Fondazione stessa così come specificatamente espressi nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale.

È prevista una specifica attività di audit avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità dei controlli indicati a presidio delle attività sopra indicate.

Eventuali integrazioni circa ulteriori eventuali aree di attività a rischio Reato potranno essere disposte dal Direttore Generale di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

9.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti "**Esponenti Aziendali**" di Fondazione Mondo Digitale nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni, outsourcer e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti denominati "**Destinatari**").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

9.4 Principi generali di comportamento

Fondazione Mondo Digitale adotta principi e strumenti tesi a garantire correttezza, trasparenza e tracciabilità di tutte le operazioni oste in essere.

Con riguardo, in particolare, alle attività a rischio di commissione del reato di gestione illecita di rifiuti, il Codice Etico stabilisce l'impegno a ricorrere all'intervento di soggetti autorizzati (i.e. smaltitori, trasportatori, ecc.), sulla base del possesso dei più alti requisiti di affidabilità, professionalità ed eticità nonché quello ad educare i propri dipendenti a ridurre la produzione di rifiuti e l'eccessivo utilizzo delle risorse.

In riferimento alla materia ambientale, nel suo complesso intesa, Fondazione Mondo Digitale ispira la sua condotta ai seguenti principi:

- promuovere la tutela ed il rispetto delle leggi in materia di ambiente da parte di tutti i dipendenti o i collaboratori a qualunque titolo, clienti, fornitori, partners;
- orientare le scelte societarie al fine di garantire la maggior compatibilità possibile tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non limitandosi al semplice rispetto della normativa vigente, ma in ottica di sinergia sostenibile con il territorio, gli elementi naturali e la salute dei lavoratori;
- utilizzare nello svolgimento delle proprie attività prodotti materiali riciclati/riciclabili in tutti i casi in cui sia possibile;
- definire e mantenere programmi per progettare e gestire le strutture della Fondazione rispettando e, ove possibile, superando gli standard definiti da leggi e regolamenti;
- considerare le tematiche ambientali in tutte le principali operazioni di business della Fondazione;
- usare le risorse in materia efficiente.

9.5 Procedure e Protocolli di prevenzione

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Fondazione sono da considerarsi parte integrante del presente Modello.

10 Delitti di criminalità organizzata

10.1 Le fattispecie di reato

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica") ha esteso, con l'introduzione dell'art. 24-ter nel D.Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti agli illeciti dipendenti dai delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato ancorché privi del requisito della transnazionalità.

La commissione di alcuni reati di criminalità organizzata nell'interesse o vantaggio dell'ente comportava già una forma di corresponsabilità tra persona fisica e persona giuridica, qualora il reato fosse stato commesso in più di uno Stato o in un solo Stato, ma con parte della condotta (ideazione, preparazione, direzione o controllo) realizzata altrove, con l'implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più Stati o i cui effetti sostanziali si verificassero in un altro Stato (artt. 3 e 10 L. n. 146/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale").

Il nuovo articolo 24 ter del D.Lgs. 231/2001 prevede invece sanzioni pecuniarie e interdittive per l'ente che commette uno degli illeciti dipendenti dai reati di criminalità organizzata, di seguito elencati, senza alcun vincolo circa il luogo di commissione del reato o di parte della condotta:

- Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)
- Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.).

Si riporta, di seguito, una descrizione dei reati in esame:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.). Punisce coloro che, in un minimo di tre o più persone, si associano allo scopo di commettere più delitti, ovvero coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione tra tre o più persone,

Altresì, al sesto comma, la norma punisce l'associazione a delinquere diretta alla commissione di specifici reati, quali la riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), la tratta di persone (art. 601 c.p.) e l'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.). Punisce

l'appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; ovvero la condotta di coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

Scambio elettorale politico-mafioso (art 416 ter c.p.).

Punisce la condotta di chi accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui dall'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa .

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.). Punisce la condotta di chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo per la liberazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90). Punisce la condotta di coloro che si associano, in un minimo di tre persone, allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.). La previsione dei termini investigativi risponde a due esigenze fondamentali: da un parte quella di ridurre, nel rispetto del principio della durata ragionevole del processo, i tempi dell'indagine preliminare, sia per contenere i costi sia per rendere più proficua la successiva attività di acquisizione probatoria, e dall'altra parte quella di garantire l'osservanza del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

10.2 Aree di attività a rischio

Le fattispecie concernenti la fabbricazione e il traffico d'armi, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, il sequestro di persona a scopo di estorsione, la riduzione in schiavitù, l'alienazione di schiavi, e la tratta di persone appaiono lontane dalla realtà della Fondazione; tale circostanza riduce il livello di rischio potenziale di commissione delle stesse ad una soglia ritenuta non rilevante.

Considerazioni differenti meritano talune fattispecie richiamate dall'art. 24 ter ed, in particolare, la fattispecie di associazione per delinquere semplice (art. 416). La stessa è destinata ad avere un significativo impatto sul sistema di controllo interno e dunque sullo sviluppo del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ove si pensi a tutte le condotte che, anche non integrando le fattispecie di reato presupposto, possono esser fatte confluire nella cornice dell'associazione per delinquere. In tal senso, l'associazione per delinquere potrebbe costituire lo strumento a disposizione del Pubblico Ministero per contestare la responsabilità amministrativa all'ente in relazione alla commissione di reati non previsti dal D.Lgs. 231/2001 (i.e. associazione finalizzata a delitti tributari, ecc.). Infatti, il momento consumativo del reato di

associazione a delinquere è dato dall'accordo criminoso, ovvero dalla mera partecipazione all'associazione, mentre non rileva la successiva commissione o meno dei reati di scopo.

I reati associativi si prestano ad essere distinti in funzione della natura dell'associazione:

- a) Associazione interna, ovvero quando gli associati sono tutti interni all'ente;
- b) Associazione esterna, ovvero quando tra gli associati vi sono anche soggetti esterni all'ente.

Nel caso sub a), le potenziali aree di rischio riguardano i processi decisionali che si snodano nelle diverse fasi di svolgimento delle attività d'impresa. A tal proposito, tutti i momenti di incontro tra tre o più soggetti da cui si originano deliberazioni significative per la gestione e l'operatività della Fondazione possono costituire, se non adeguatamente formalizzati e trasparenti, occasione di accordi illeciti.

Nel caso sub b), rilevano quali aree potenzialmente a rischio tutte le attività che implicano rapporti di qualsiasi natura con soggetti terzi esterni (fornitori, clienti, partners, ecc.) alla Fondazione, in quanto tali soggetti terzi potrebbero essere dediti ad attività illecite.

Infine, soprattutto con riguardo al reato di associazione di stampo mafioso, rilevano come potenzialmente a rischio le aree/attività d'impresa che si svolgono nell'ambito di territori ad alto tasso d'infiltrazione da parte di organizzazioni criminali.

Per quanto attiene ai reati ad oggi ricompresi nel perimetro 231 si ritiene che per alcuni di essi sia maggiormente probabile la contestazione anche a titolo di associazione per delinquere.

Si riportano, di seguito, le attività già emerse nei precedenti paragrafi che si ritiene possano generare una contestazione del reato corrispondente anche a titolo di associazione per delinquere:

- rapporti istituzionali con enti pubblici;
- rapporti con la P.A. in occasione di invio comunicazioni, richiesta autorizzazioni e visite ispettive;
- partecipazione a procedure ad evidenza pubblica;
- attività propria dei consiglieri di amministrazione;
- predisposizione, approvazione ed archiviazione della documentazione inerente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione;
- gestione del processo acquisti di beni e servizi e conferimento incarichi di consulenza;
- gestione dei sistemi informativi;
- ricerca e sviluppo di nuovi prodotti;

- realizzazione e modifica di prodotti;
- adempimenti in materia di ambiente e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sono previsti specifici principi nel Codice Etico. È prevista una specifica attività di audit avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità dei controlli indicati nelle precedenti sezioni a presidio delle attività sopra indicate.

Eventuali integrazioni circa ulteriori eventuali aree di attività a rischio Reato potranno essere disposte dal Direttore Generale di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

10.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti ("**Esponenti Aziendali**") di Fondazione Mondo Digitale nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni, outsourcer e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti denominati "**Destinatari**").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

10.4 Principi generali di comportamento

Fondazione Mondo Digitale adotta principi e strumenti tesi a garantire correttezza, trasparenza e tracciabilità di tutte le operazioni poste in essere.

Con riguardo, in particolare, alle attività a rischio di commissione di atti di criminalità organizzata, il Codice Etico stabilisce che i rapporti d'affari devono essere intrattenuti esclusivamente con consulenti, clienti, collaboratori, docenti, società, sponsor, partner e fornitori di sicura reputazione, che svolgono attività commerciali lecite e i cui proventi derivano da fonti legittime. A tal fine sono previste regole che assicurano la corretta identificazione della clientela e procedure specifiche per la selezione e la valutazione dei fornitori e dei consulenti con cui collaborare.

Nelle ipotesi di associazione a delinquere finalizzata a reati-scopo, costituiti da reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 (i.e. truffa, corruzione, ecc.), si richiamano inoltre tutti i controlli già evidenziati nelle Parti Speciali di riferimento e posti a presidio dello specifico reato di scopo cui la condotta associativa è diretta. Infatti, come anche suggerito dalla prevalente dottrina sul tema, i presidi posti a copertura della commissione dei reati di scopo permettono conseguentemente di scongiurare anche il verificarsi del fenomeno associativo diretto allo svolgimento degli stessi.

Nelle ipotesi, invece, di associazione per delinquere, interna o esterna, finalizzata alla commissione di delitti non contemplati dal D.Lgs. 231/2001, Fondazione Mondo Digitale ispira la sua condotta ai seguenti principi:

- porre attenzione all'integrità e all'etica nello svolgimento delle attività;

- attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità, autorità e autonomia conferito;
- definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano conferiti poteri illimitati;
- garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell'autorizzazione, della contabilizzazione, dell'esecuzione e del controllo;
- prevedere, nello svolgimento delle attività, gli opportuni punti di controllo (quadrature, meccanismi informativi, riconciliazioni, ecc.);
- assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione o transazione. A tal fine, deve essere, pertanto, garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli;
- assicurare la documentabilità dei controlli effettuati;
- garantire la presenza di appositi meccanismi di reporting che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale chiamato ad effettuare attività considerate sensibili;
- prevedere momenti di monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.);
- assicurare un'adeguata selezione dei consulenti esterni ai quali sono affidate, dalla Fondazione, attività in outsourcing, garantendo la trasparenza del processo di affidamento degli incarichi nonché la sussistenza di requisiti di onorabilità, professionalità, oltre che, affidabilità di tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nei processi aziendali.

La Fondazione adotta tutti i necessari strumenti e controlli affinché:

- i centri decisionali interni alla Fondazione agiscano e deliberino mediante regole codificate e tengano traccia del loro operato (i.e. verbali di riunione, reporting, ecc.);
- tutta la documentazione relativa a clienti, consulenti, collaboratori, sponsor, società, fornitori, partner, ecc. sia accuratamente registrata e conservata in modo da assicurare integrità, disponibilità e riservatezza delle informazioni;
- l'utilizzo del contante sia limitato alle spese di cassa di piccola entità; ogni altra transazione è regolata da specifiche disposizioni normative ed interne che ne garantiscono la tracciabilità.

È prevista una specifica attività di audit avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità dei controlli indicati a presidio delle attività sopra indicate.

10.5 Procedure e Protocolli di prevenzione

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Fondazione sono da considerarsi parte integrante del presente Modello.

- 11 Delitti contro la personalità individuale. Reati concernenti l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Reati in tema di discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose.**
-

11.1 Le fattispecie di reato

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. quinquies 25-duodecies e 25-terdecies del Decreto, facendo un rimando alla Parte Generale per definizione ed esempi relativi ai concetti di Pubblica Amministrazione, funzione pubblica, pubblico ufficiale, pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio.

Delitti contro la personalità individuale (Capo III – Sezione I c.p.)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art.600 c.p.)

Punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione Minorile (Art. 600 bis c.p.)

Punisce chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Pornografia Minorile (Art. 600 ter c.p.)

Punisce chiunque:

- utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico.

Per materiale pornografico si intende la rappresentazione fotografica o cinematografica che implichi la partecipazione di un minore a scene o contesti a sfondo sessuale, escludendosi tuttavia la rilevanza della mera rappresentazione della nudità in se e per sé considerata, ovvero senza attinenza alla sfera sessuale.

Detenzione di materiale pornografico (Art. 600 quater c.p.)

La norma in commento tutela il minore e la sua libertà psico-fisica, unitamente, almeno secondo parte della dottrina, alla morale pubblica ed al buon costume.

Pornografia virtuale (Art. 600 quater 1 c.p.)

La norma in commento tutela la morale pubblica ed al buon costume, ma non la libertà psico-fisica del minore, non essendovi in realtà implicata alcuna persona.

La disposizione parifica pertanto, anche se con una diminuzione di pena, il materiale pedopornografico realizzato con minori reali al materiale virtuale, realizzato con elaborazioni grafiche,

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600 quinquies c.p.)

Punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Trattasi di una norma con efficacia extra-territoriale, la quale ovviamente richiede la consapevolezza che nel luogo di destinazione esista la prostituzione minorile.

Confisca (Art. 600 septies)

In relazione all'ipotesi delittuosa relativa alla produzione, distribuzione e divulgazione di materiale pedo-pornografico è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità

Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio (Art. 600 octies c.p.)

Punisce chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare.

Punisce altresì chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto.

Tratta di persone (Art.601 c.p.)

Punisce chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Ai fini della configurabilità del delitto non è richiesto che il soggetto passivo si trovi già in stato di schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine di porla in stato di schiavitù.

Al fine di porre un ulteriore freno alla tratta via mare di persone, sono stati inseriti i due ultimi commi, che puniscono più severamente, con apposita circostanza aggravante specifica, il comandante o l'ufficiale della nave che trasporti i soggetti passivi di cui sopra al fine di ridurli in schiavitù, e più lievemente, rispetto alla pena base, il semplice membro dell'equipaggio che, senza concorrere nelle condotte di cui ai primi due commi, sia comunque a conoscenza della destinazione e della finalità del viaggio.

Traffico di organi prelevato da persona vivente (Art.601 bis c.p.)

Punisce con la stessa pena chiunque illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente e chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'integrità fisica delle persone, anche nel caso in cui prestino il consenso all'espianto di organi.

Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)

Punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.

La norma in oggetto è destinata a tutelare lo status libertatis e la dignità umana. Vengono dunque punite le condotte di sfruttamento di persone già ridotte in schiavitù, anche se, ovviamente, il delitto in esame può concorrere con quello di riduzione in schiavitù e con quello di tratta di persone di cui ai citati articoli.

Ignoranza dell'età della persona offesa (Art. 602 quater c.p.)

La norma in esame impone implicitamente uno specifico dovere di accertamento e di conoscenza dell'età della persona offesa, soprattutto

quando la minore età è un elemento costitutivo del reato, senza la quale il fatto non sarebbe penalmente rilevante.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis c.p.)

Punisce chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno del lavoratore o utilizza, assume o impiega manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Il delitto in esame punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno e di necessità dei lavoratori, non si risolvono in mere violazioni delle regole relative all'avviamento nel mercato del lavoro, ma realizzano un vero e proprio sfruttamento, unitamente (anche se in secondo piano) a violazioni sulle leggi fiscali e tributarie.

Confisca obbligatoria (Art. 603 bis 2 c.p.)

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603 bis, è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.

Fatto commesso all'estero (Art. 604 c.p.)

Tale disposizione deroga ai principi regolatori della punibilità dei reati commessi all'estero, i quali sono contenuti agli artt. 7-10, prevedendo quattro diverse ipotesi di reati commessi all'estero: reato commesso all'estero da cittadino italiano, reato commesso all'estero da straniero in danno di cittadino italiano, reato commesso all'estero da straniero in danno di straniero con concorso di cittadino italiano e reato commesso all'estero da straniero a danno di straniero.

Delitti contro l'eguaglianza (Capo III – Sezione I-bis c.p.)

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604 bis c.p.)

Punisce chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Rappresenta la più grave ed autonoma figura di reato quella di cui all'ultimo comma, che punisce la propaganda e l'istigazione di pensieri che possano concretamente creare il pericolo che derivi la diffusione di idee atte alla

minimizzazione dei fatti storici elencati. Trattasi di reato di pericolo concreto, in cui il giudice deve valutare il pericolo di diffusione delle idee negazioniste.

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 e art. 22, commi e 12-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Art. 22, comma 12, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d.lgs. 286/1998) punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Pertanto è fatto carico al datore di lavoro di accertare che il cittadino extracomunitario, che intende occupare, sia titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità che consente lo svolgimento di attività lavorativa, per non incorrere nella sanzione penale di cui all'art. 22, comma 12, del T.U. Immigrazione.

Nessun rilievo assume la (breve) durata delle prestazioni lavorative effettuate in quanto viene dato rilievo all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa piuttosto che al momento di costituzione del rapporto di lavoro

Razzismo e xenofobia (art. 3, comma 3-bis, Legge 13 ottobre 1975, n. 654)

Con tale disposizione divengono rilevanti, ai fini della responsabilità penale dell'Ente, tutte le fattispecie di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero di istigazione o incitamento a compiere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Lo scopo è punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi il perseguimento di tali reati, oltre alla negazione o la minimizzazione, in modo grave, della Shoah o dei crimini di genocidio o contro l'umanità.

11.2 Aree di attività a rischio

In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte può delinearsi una specifica area astrattamente a rischio. A seguito dell'attività di autovalutazione condotta internamente alla Fondazione sono state individuate le seguenti attività a rischio:

i. Selezione e assunzione di personale o di collaboratori.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: il Processo di assunzione e di sviluppo del personale sono le attività potenzialmente a rischio commissione del reato di assunzione e impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, i Responsabili di settore/area e le funzioni da questi eventualmente delegate. Al fine di prevenire la commissione di tale reato, in Fondazione è in vigore una procedura di selezione del personale (dirigente e non dirigente) e di collaboratori, la quale prevede la raccolta di documentazione che permetta il riconoscimento della persona selezionata e, in caso di soggetto straniero non

appartenente all'Unione Europea, la verifica del regolare permesso di soggiorno.

La ricerca, selezione e assunzione di figure, con carica dirigenziale e non, è riservata al Direttore Generale (DG) che deve seguire i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, come da artt. 11 lett. f) e 12 lett. a) dello Statuto.

Le richieste di assunzione di personale non dirigente sono valutate caso per caso, avendo come riferimento una comunicazione del Direttore Generale relativamente alla posizione da ricercare.

Presidi esistenti: Codice Etico

PG.06 "Sviluppo del personale" (procedura del Sistema di Gestione per la Qualità)

ii. Consegna a enti o al personale, collaboratore, esponenti aziendali o fornitori di omaggi, sponsorizzazioni e liberalità generiche.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: il Processo di liberalità è un'attività potenzialmente a rischio commissione dei reati di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, i Responsabili di settore/area e le funzioni da questi eventualmente delegate. Al fine di prevenire il rischio che in qualche modo la Fondazione possa partecipare a eventi o collaborare con organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, al personale, collaboratori, esponenti aziendali e fornitori è resa nota l'adozione del Codice Etico e le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

Presidi esistenti: Codice Etico

11.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti ("**Esponenti Aziendali**") di Fondazione Mondo Digitale nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni, outsourcer e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti denominati "**Destinatari**").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

11.4 Principi generali di comportamento

Fondazione Mondo Digitale adotta principi e strumenti tesi a garantire correttezza, trasparenza e tracciabilità di tutte le operazioni poste in essere con riferimento ad acquisti di beni, servizi, lavori e consulenze e alla gestione contabilità/fatturazione attiva e passiva.

Con riguardo, in particolare, alle attività a rischio di commissione di reati di razzismo e xenofobia e di discriminazione razziale si ricorda che per il Codice Etico costituisce illecito penale la partecipazione ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, o che fanno propaganda, incitano ovvero istigano, in tutto o in parte, la negazione, la minimizzazione o l'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Pertanto, la Fondazione nelle proprie attività intende evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni simili e si adopera per conoscere i propri partner commerciali e fornitori, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale. Sono vietate inoltre la diffusione e utilizzo attraverso gli strumenti di comunicazione riconducibili alla Fondazione (es. social network, social media, blog aziendali, volantini o altri strumenti di comunicazione cartacea interna, etc.), di espressioni che potrebbero incitare alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi nonché, più in generale, essere intesi come propaganda razzista e xenofoba.

Sono, inoltre, previste verifiche (i) nel caso di assunzione di personale extracomunitario, sulla validità dei permessi di soggiorno nel corso del rapporto lavorativo; (ii) nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, per assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello; (iii) per assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Fondazione collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello; (iv) che siano rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori; (v) per non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso; (vi) per implementare un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, etc.).

11.5 Procedure e Protocolli di prevenzione

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Fondazione sono da considerarsi parte integrante del presente Modello.

12 Reati Tributari

12.1 Le fattispecie di reato

Dal 25 dicembre 2019 è in vigore il D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, che ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 quinquiesdecies, concernete i "reati tributari".

Si tratta della prima introduzione nel D.Lgs. 231/2001 di reati in materia tributaria e, come si potrà notare il D.L. 124/2019 ha subito, in fase di conversione, rilevanti modifiche quanto al novero dei reati presupposto, il quale è stato ampliato da una a cinque fattispecie.

Il nuovo art. 25 quinquiesdecies prevede la punibilità per l'ente in relazione alla commissione dei delitti di cui al D.Lgs. 74/2000, di:

- a. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1 (sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote);
- b. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis (sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote);
- c. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, (sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote);
- d. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, (sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote);
- e. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, (sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote);
- f. occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, (sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote);
- g. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, (sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote).

Un'aggravante opererà nel caso in cui, in seguito alla commissione di uno di questi reati, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

In ogni caso le conseguenze per l'ente sono aggravate dall'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.Lgs. 231/01: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

È quindi necessario che società ed enti si attivino per aggiornare i Modelli 231 al fine di prevenire i nuovi rischi reato, analizzando e valutando i comportamenti mediante i quali potrebbero incorrere nella commissione di tali reati ed intervenendo sui protocolli di prevenzione. Occorrerà in particolare verificare l'utilità ed idoneità di regole e protocolli esistenti (quali, ad esempio, quelli relativi ai processi di acquisto e vendita di beni e servizi e di gestione delle risorse finanziarie) ed eventualmente predisporre di nuovi e specifici.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (Art. 2. Dlgs. 74/2000)

Punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3. Dlgs. 74/2000)

Punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 comma 1 Dlgs. 74/2000)

Punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

il delitto è configurabile esclusivamente in caso di fatturazione che presenta una diversità tra uno o entrambi i soggetti indicati nel documento e coloro che hanno posto in essere l'operazione oggetto di imposizione fiscale e, pertanto, ha rilievo penale la sola identità individuale del soggetto e non le diverse qualifiche, qualità o altri elementi che connotano il soggetto dell'operazione inesistente

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10. Dlgs. 74/2000)

Punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11. Dlgs. 74/2000)

Punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena

simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Il profitto è rappresentato dal valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti della Amministrazione finanziaria per le imposte evase e non già dal debito tributario rimasto inadempito.

12.2 Aree di attività a rischio

In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte può delinearsi una specifica area astrattamente a rischio. A seguito dell'attività di autovalutazione condotta internamente alla Fondazione sono state individuate le seguenti attività a rischio:

i. Gestione fatturazione/rendicontazione. Gestione degli adempimenti tributari: predisposizione ed invio dei dati telematici all'anagrafe tributaria e pagamento di imposte.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: il Processo di fatturazione e di rendicontazione è un'attività potenzialmente a rischio commissione dei reati tributari. L'analisi di tale processo attiene principalmente al controllo dei flussi finanziari riguardo al ciclo passivo, come la gestione del controllo incrociato fattura/ordine acquisto e la gestione della fatturazione in relazione ad ogni singola commessa in corso. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, i Responsabili di settore/area, la Segreteria e le funzioni da questi eventualmente delegate. Le attività rilevanti sono la presentazione delle dichiarazioni a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; il funzionamento di sistemi informativi e telematici. I reati potrebbero essere commessi, a titolo meramente esemplificativo, nel presentare dichiarazioni non veritiere o nell'alterare o manipolare i dati contenuti nei sistemi informativi e telematici. Le suddette funzioni organizzative della Fondazione che nello svolgimento delle attività vengano a conoscenza di anomalie nelle procedure di fatturazione (attiva o passiva), provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza, con la periodicità definita da quest'ultimo.

Presidi esistenti: Codice Etico

Il Sistema di Gestione della Qualità per Fondazione:
Capitolo 8: "Realizzazione dei servizi"

12.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti ("**Esponenti Aziendali**") di Fondazione Mondo Digitale nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni, outsourcer e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti denominati "**Destinatari**").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

12.4 Principi generali di comportamento

Fondazione Mondo Digitale adotta principi e strumenti tesi a garantire correttezza, trasparenza e tracciabilità di tutte le operazioni poste in essere con riferimento ad acquisti di beni, servizi, lavori e consulenze e alla gestione contabilità/fatturazione attiva e passiva.

Con riguardo, in particolare, alle attività a rischio di commissione di reati tributari il Codice Etico stabilisce che gli Esponenti Aziendali:

- a) non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Fondazione né nell'interesse o vantaggio di terzi;
- b) nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo:
 - i) devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Fondazione;
 - ii) non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - iii) devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
- c) devono astenersi (i) dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché (ii) dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.
- d) devono astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi.
- e) devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
- f) devono astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

12.5 Procedure e Protocolli di prevenzione

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Fondazione sono da considerarsi parte integrante del presente Modello.